

**CXXIX.**

**TORNATA DEL 6 GIUGNO 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Congedo — Nuova redazione dell'articolo 29 proposta dalla Commissione, ed accettata dal Ministero, approvata — Seguito del discorso del Senatore Trombetta sull'art. 60, cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Trombetta — Dichiarazioni del Relatore e del Ministro della Guerra — Controreplica del Senatore Trombetta — — Approvazione dell'articolo e reiezione dell'aggiunta del Senatore Trombetta — Approvazione degli articoli dal 61 al 65 (66 e 67 sospesi) e dal 68 al 74 — Nuovo articolo proposto dalla Commissione, in luogo degli articoli 66 e 67, approvato — Secondo nuovo articolo pure approvato — Approvazione degli articoli dal 75 al 96, ultimo del progetto — Dichiarazione e riserve del Senatore Cadorna R. cui rispondono i Ministri della Guerra e dell'Interno — Replica del Senatore Cadorna R. — Osservazione del Senatore Gadda — Discussione del progetto di legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno — Approvazione per articoli del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il Ministro della Guerra e più tardi intervengono i Ministri della Marina, dei Lavori Pubblici, della Istruzione Pubblica ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Giustinian domanda un mese di congedo per affari di famiglia, che gli viene accordato.

**Seguito della discussione sul progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito.**

**PRESIDENTE.** Si riprende la discussione sul progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito.

Do la parola al Senatore Panattoni per una dichiarazione.

Senatore PANATTONI. Ricevo in questo punto un opuscolo che ha riferenza alle leggi che ora si discutono; se lo avessi ricevuto anche più presto, invero mi sarei sentito poco competente a farmi organo di coloro che propongono miglioramenti sulla materia, ma a quest'ora specialmente che la discussione della legge è tanto inoltrata, io non saprei far di meglio che rimettere quest'opuscolo all'onorevole Commissione, la quale vedrà se vi si trova qualche cosa di utile e saprà a suo luogo e tempo farne tesoro nella discussione.

**PRESIDENTE.** Do la parola all'onorevole Relatore, perchè riferisca intorno all'art. 29, che nella seduta di ieri venne rinviato alla Commissione.

Senatore CASATI L., *Relatore*. La Commissione ha nuovamente esaminato l'art. 29, che riguarda il Comitato dei Reali Carabinieri, di cui aveva chiesto il rinvio motivato da tre ragioni. Una era quella del numero dei membri componenti il Comitato; la seconda era intesa a concedere al Comitato dei Carabinieri, come agli altri Comitati, l'iniziativa delle proposte da farsi al Ministero; la terza dipendeva da una proposta dell'onorevole Senatore Cadorna, avente per oggetto di dividere il territorio del Regno in comandi generali dei Carabinieri.

La Commissione ha esaminate queste proposte ed ha formulato un nuovo articolo. In quanto alla proposta di dividere il territorio del Regno in comandi generali dei Carabinieri, non potè accostarvisi, e la ragione principale si è che siccome il servizio dell'arma procede lodevolissimamente coi regolamenti che ora la reggono, non ravvisa opportuno di mutare in nulla la gerarchia del Corpo dei Carabinieri.

Accogliendo l'opposto partito, si sarebbero dovuti riordinare molti regolamenti, ritoccare molte disposizioni, e parve alla Commissione che non fosse opportuno il farlo.

Il nuovo articolo sarebbe adunque così concepito :

« Art. 29. Il Comitato dell'arma dei Carabinieri reali, oltre ad essere corpo consultivo del Governo in quanto all'ordinamento ed al servizio in generale dell'arma, esercita comando diretto per mezzo del suo presidente, invigilando e provvedendo al retto andamento del servizio, della disciplina e dell'amministrazione dell'arma, come è determinato dal regolamento dei carabinieri reali.

» Deve anche di sua iniziativa studiare e chiamare l'attenzione del Governo su tutto quanto può avvantaggiare il servizio dell'arma.

» Il Comitato è composto di un presidente e di 3 o 4 membri, ufficiali generali, e di un ufficio di segreteria. »

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa redazione?

MINISTRO DELLA GUERRA. Sì, signore, accetto.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo 29, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il Senatore Trombetta ha la parola per continuare il suo discorso interrotto ieri.

Senatore TROMBETTA. Ringrazio innanzi tutto il Senato di avermi concessa la facoltà di rimandare ad oggi la continuazione del mio discorso, imperocchè l'ora alquanto inoltrata di ieri esercitava molta pressione sulla mia parola pressochè nuova in quest'aula, la quale in conseguenza non fu sempre ordinata e sicura, perchè paurosa sempre di recare fastidio. Userò, non abuserò della bontà del Senato, stringendo per quanto mi sarà possibile le poche osservazioni che ancora mi restano a fare.

Ho detto nella tornata di ieri che le compagnie di disciplina erano una derivazione del corpo Cacciatori franchi, antica istituzione del Piemonte, colla differenza essenzialissima che, mentre il corpo Cacciatori franchi, nato sotto un Governo assoluto, racchiudeva elementi di civiltà, era istituito di correzione, intendeva a conservare il soldato all'esercito, non a respingerlo; le compagnie di disciplina invece, create sotto un libero governo, hanno soppresso l'elemento di civiltà, e, scostandosi a grado a grado dalle norme che reggevano il corpo Cacciatori franchi, diventarono nientemeno che uno stabilimento penale, respingendo il soldato dall'esercito inesorabilmente.

Ho detto che tre erano i Reali Decreti che avevano operata questa poco felice trasformazione; il Decreto 9 febbraio 1868, quello del 22 marzo dello stesso anno e quello del 5 maggio 1869. Già avendo dimostrato ieri quali siano state le conseguenze dei due primi Decreti, non mi resta che a parlare del terzo, di quello cioè del 5 maggio 1869.

Prima d'allora, le compagnie di disciplina conservavano ancora l'elemento di correzione, conservavano la temporaneità della punizione, la speranza di una riabilitazione per i giovani soldati che vi si trovavano sventuratamente aseritti.

Ma quest'ultimo conforto, onorevoli Signori, è stato intieramente troncato, mi si condonò l'epiteto, col fatale Decreto del 5 maggio 1869, del quale mi consenta il Senato che io legga le più essenziali disposizioni, in quanto che ad esso si riferisce appunto l'articolo 60 dell'ordinamento sull'esercito.

Art. 1. « *Tutti i soldati che si trovano (ecco l'effetto retroattivo di questo Decreto) che si trovano o che saranno d'ora innanzi transitati*

*alle compagnie di disciplina per uno dei motivi accennati al capoverso secondo dell' articolo 3 del Regolamento speciale, per le compagnie di disciplina approvate, col nostro Decreto sovra-citato in data 22 marzo 1868 (che sono le colpe indecorose) vi saranno incorporati DEFINITIVAMENTE cioè fino al termine della ferma in servizio militare. »*

Per tal modo ecco perduta ogni speranza di riabilitazione, e perduta per coloro stessi i quali l'avevano concepita, e avevano diritto di concepirla, perchè passarono alle compagnie di disciplina con l'affidamento di essere restituiti all'esercito, qualora avessero tenuta una lieve condotta.

Questo Decreto con effetto retroattivo, (insisto su questa parola, *con effetto retroattivo* perchè è una vera enormezza) ha fatto sì che i soldati che trovavansi nelle compagnie di disciplina, perduta ogni speranza di varcare quel periodo di punizione, furono costretti a ricevere il congedo assoluto nelle stesse compagnie.

Ora, al soldato, che riceve il congedo assoluto nelle compagnie di disciplina, viene ricusato niente meno che il certificato di buona condotta; e sul foglio di congedo viene apposta in inchiostro rosso, la poco lusinghiera annotazione « *ricusata la dichiarazione di avere servito lodevolmente* », annotazione questa che non può non pregiudicare gravemente l'avvenire di quegli infelici, perchè li respinge inesorabilmente da qualsiasi impiego, da qualsiasi occupazione. Vero è che all'articolo 4 di questo stesso Decreto viene promesso un nuovo Regolamento più conforme alle nuove prescrizioni. Ma questo Regolamento per quanto io sappia, è pur sempre un desiderio; vi furono bensì circolari, note spiegative, istruzioni; ma le compagnie di disciplina continuano tuttavia ad essere governate dalle gravi ed inconciliabili disposizioni del Regolamento 22 marzo 1868. Ma qualche cosa di non meno deplorabile sta nell'articolo 3. dell'ora detto Reale Decreto. Prego il Senato di volerne ascoltare la lettura.

« Art. 3. Saranno anche transitati in coteste compagnie dietro determinazione del Ministro della Guerra coloro che dopo avere subito una condanna al carcere, od alla reclusione militare, siano ravvisati immeritevoli, o per la natura del commesso reato, o per la condotta tenuta nello scontarne la pena, di rientrare in un corpo dell'esercito. »

Mi consenta il Senato che io dichiari con franchezza, che questa disposizione non è solamente ingiusta, ma è totalmente illegale. Poichè una legge, nientemeno che il Codice penale militare, ha chiaramente specificati i casi in cui un condannato deve passare al corpo disciplinare scontata la pena, non so per verità comprendere, come siasi creduto di poter dare una estensione ad una disposizione, che è di pura convenienza se si vuole per l'esercito, ma che per il soldato è una disposizione essenzialmente penale.

Se fosse stato intendimento della legge di lasciare anche facoltà al potere esecutivo, od al Ministro della Guerra di far passare i condannati al corpo disciplinare, secondo che lo credesse conveniente, facendolo giudice dei reati, che potevano più o meno pregiudicare al decoro dell'esercito, non avrebbe, con apposita disposizione, limitata questa grave misura ai soli condannati per furto.

« I condannati per furto, dai Tribunali ordinari o militari a pene che non gli escludano dal militare servizio, passeranno dopo averle scontate, in un corpo disciplinare. »

Così stabilisce l'articolo 204 del Codice penale militare.

Ed è a fronte di una disposizione tanto chiara, tanto esplicita, tanto precisa, che si viene con semplice Decreto Reale ad investire il Ministro della Guerra della facoltà di far passare, o non far passare i condannati al corpo disciplinare, secondochè lo giudicherà conveniente, attesa la natura del reato?

Non è questo un aggiungere alla legge, un aggravare la legge in materia penale?

Ma vi ha di più; mentre i condannati per furto che debbono passare alle compagnie di disciplina, a termini del Codice penale militare, sono regolarmente ascritti alle compagnie speciali, non a quelle di punizione, coloro invece che vi passano per ordine del Ministro sono ascritti non alle compagnie speciali, ma alle compagnie di punizione. Ciò è grave, ciò è affatto incostituzionale, è un vero contro-senso; me lo consenta, onorevole generale Ricotti.

Se il Ministro della Guerra credeva conveniente, per la dignità dell'esercito, che altri reati, oltre a quelli di furto, dovessero allontanare definitivamente dall'esercito coloro che se ne fossero resi colpevoli, perchè, in occasione

della discussione del nuovo Codice penale per l'Esercito, non ha fatto analoga proposta? Perché non ha fatto una proposta che corrispondesse all'art. 3 del R. Decreto 5 maggio 1869, a vece che l'art. 219 dell'attuale Codice penale per l'esercito è una testuale riproduzione dell'art. 204 del Codice penale militare del 1859?

Signori, sieno pur severe le misure disciplinari, ma sieno quanto meno legali, conformi alla legge, non oltre la legge, non contro la legge. E qui mi ricorre alla mente un brano della bellissima Relazione fatta dalla Giunta dell'altro ramo del Parlamento a riguardo delle compagnie di disciplina. È un brano che mi ha colpito specialmente per la nobiltà del concetto e per quel sentimento sdegnoso contro il vizio, il ladroneccio e la vigliaccheria, che così bene caratterizza il militare italiano.

Il Relatore è un prode e dottissimo generale. Citerò questa Relazione come semplice documento: me lo permetta il Senato, imperocché non trovo in tutte le altre pagine che si riferiscono a questo progetto di legge, una sola parola che alluda alle compagnie di disciplina.

Consigliando al Ministro della Guerra una migliore distribuzione del personale che vi viene destinato a titolo di castigo, egli soggiunge disdegnosamente:

« È cosa sommamente ingiusta e lesiva della dignità del soldato il confondere insieme chi ha commesso mancanze contro la disciplina e chi ha commesso mancanze contro l'onore di soldato e di cittadino. I ladri, i vigliacchi, i rei di pederastia non possono seguitare a far parte dell'esercito, essi debbono esserne vergognosamente espulsi. »

Chi può non applaudire e far eco alla espressione di così giusti e così nobili concetti?

Vi è solo una difficoltà, un errore legale, un errore costituzionale nell'applicazione; errore, che tutta appalesa la fallacia di sistema nelle punizioni disciplinari: in quanto che non si osserva la linea di demarcazione che esiste chiara e spiccata, fra ciò che appartiene alla disciplina e ciò che appartiene all'autorità giudiziaria.

Affinchè un individuo possa dirsi ladro, libertino brutale, sovvertitore, prevaricatore, raggiratore, è necessario un giudizio.

Il Codice, non la disciplina, lo deve espellere vergognosamente dall'esercito; ed il Codice stabilisce la degradazione, che include la vera le-

gale indegnità di appartenere all'esercito; non le compagnie di disciplina. Tutti coloro che sono fatti passare alle compagnie di disciplina per alcuna di quelle gravi imputazioni, hanno dalla legge il diritto di respingerle e di dichiararsi innocenti: imperocché cotali reati si espiano nelle carceri, nelle reclusioni, nei bagni, non mai nelle compagnie di disciplina.

Origine primaria del lamentato inconveniente si è la mancanza di scrupolo per parte delle autorità militari nell'indagare la natura delle infrazioni: l'intendimento di una repressione esemplare immediata, e diciamolo pure, le maggior difficoltà che presentano naturalmente i formali giudizi, ove l'imputato è protetto da tutte le guarentigie legali, inducono molte volte il Ministero ad ordinare la convocazione di un Consiglio o di una Commissione di disciplina per certe mancanze, che il Codice punisce niente meno che colla reclusione, e talvolta anche coi lavori forzati.

È bensì vero, che coloro che vagheggiano il ritorno dei Consigli di guerra, trovano maggiore interesse per l'esercito, ed eguali guarentigie per gl'imputati nelle Commissioni di disciplina, stante il carattere nobile, imparziale, generoso, coscienzioso degli ufficiali che sono preposti al giudizio. Ma, onorevoli Senatori, a parte l'assoluta illegalità di un giudizio disciplinare sopra un fatto, che dalla legge è qualificato *reato*, debbo sottoporre all'attenzione del Senato un gravissimo riflesso; ed è che nelle Commissioni, che sono convocate per far luogo al passaggio del soldato alle compagnie di disciplina che è la massima delle punizioni disciplinari, il soldato non ha il diritto d'intervenire, non ha il diritto di giustificarsi, nè tampoco ha il diritto di presentare un solo testimonio in disciolpa. Tutto si fa senza di lui; tutto si compie senza il suo intervento; e questo inconcepibile divieto di difesa in cosa di tanto momento, trovasi in chiari termini stabilito dai paragrafi 750, 752 del nuovo Regolamento di disciplina.

Oh! si venga ora a fulminare con generosa eloquenza quei giovani infelici, che giacciono disarmati, umiliati, sfiduciati nelle compagnie di disciplina, sotto le imputazioni di truffatori o di ladri, e che si vogliono espulsi dall'esercito vergognosamente.

Ho detto nelle mie prime parole, che allor-

quando si discute una legge, per la quale viene ad essere favorita la condizione di una o più classi di funzionari, è conforme ad un sentimento di umanità e di giustizia il dare ascolto con maggior attenzione ai lontani lamenti di quelli che soffrono. È giunto ora il momento di ascoltare questi lontani lamenti.

Il Senato non vorrà, confido, negarmi la facoltà di leggere alcuni brani della lettera, che ho dianzi accennata, e la quale occupa niente meno che otto lunghe facciate, scritte in carattere minuto. Essa proviene appunto da una tra le varie compagnie di disciplina che sono ripartite in alcune isole ed in alcune fortezze. È un interessante documento che io conservo da undici mesi: interessante per nobiltà di sentimenti, per temperanza di lagni, per giustezza di riflessi, per proprietà di lingua, e per eleganza di calligrafia; tanto che ben posso dire che onora il giovane scrivente, e la bassa forza dell'esercito, a cui apparteneva. Eppure anche costui è uno di quei giovani soldati, che si vollero definitivamente e vergognosamente espulsi dal Regio esercito. Si assicuri, onorevole generale Ricotti, ch'io non mi sono deciso a dare pubblicità a questo scritto, senza avervi lungamente pensato; simili scritti non erano neppure disdegnati o trascurati dal primo Napoleone, e da Federico il Grande: essendo il miglior mezzo per arrivare a conoscere certe specialità, certe magagne, che nessuna ispezione, per quanto accurata, potrebbe mai scoprire. Ne leggerò solo, come ho detto, alcune minime parti.

« Ah! onorevole Deputato (la lettera è in data del 17 giugno 1872), le parlo sotto le impressioni lasciatemi dai fatti, e col cuore alla mano. Intendono forse di moralizzare l'esercito, infliggendo arbitrariamente punizioni di tal natura per mancanze, solo punibili di prigione? »

» Il Ministro sta troppo in alto perchè possa osservare ciò che si fa in basso. La nazione ripone troppa fiducia nel Ministro per potersi interessare seriamente di questo ramo importante di legislazione; ed il Ministro, riponendo a sua volta la propria fiducia nei comandanti delle compagnie di punizione, ed in quello della reclusione militare, ne succede, che anche in ciò si riscontri l'arbitrio; ed eccone gli esempi:

» Abbiamo soldati da quelle compagnie trasferiti in questa molto tempo prima che la loro

permanenza nelle stesse abbia raggiunti i diciotto mesi, contrariando così il disposto dell'art. 3, n. 1 del Regio Decreto 5 maggio 1869.

» Il seguente caso poi non è di minore importanza. Nel 1870 furono proposti dal Comandante della Reclusione al Ministero, pel passaggio in queste compagnie, tutti i militari, che in allora si trovavano condannati per prevaricazione. Cotale proposta fu approvata in applicazione dell'art. 3. N. 3., del ripetuto Regio Decreto 5 maggio 1869. »

Questo è appunto l'articolo, che io ho superiormente toccato e censurato come contrario al disposto del Codice penale militare.

« Ora io domanderei: se quel provvedimento era giusto e legale, perchè negli anni successivi i prevaricatori sono ritornati ai propri corpi? e se fu ingiusto e illegale, perchè si respinse dal Ministero il reclamo di un tale, che visto il caso chiedeva di ritornare, come gli altri, al proprio corpo? »

Toccherò ora un altro fatto.

« La S. V. nel discorso pronunziato alla camera, ha dette queste precise parole: *Un soldato avrà gravi doveri a compiere, gravi servizi a fare, ma non cessa perciò di essere libero cittadino, e di aver tutti i diritti alle franchigie costituzionali.* »

« Ebbene io le dirò, che non è guari un Capitano ha chiamato a sè un soldato, e col tuono burbero consueto, così gli disse: *Un'altra volta che vi perverrà una lettera con l'indirizzo al cittadino..... respingo la lettera e vi do trenta giorni di cella a pane ed acqua.* »

« Ritenga signor Deputato, che la soprascritta portava in appresso *soldato nell'ottava compagnia ecc.* Ma ad ogni modo quale colpa aveva di quella soprascritta il soldato che ha ricevuta la lettera? Da ciò solo consideri fino dove si spinga il rigore e l'arbitrio. »

« Qui mi agita il tremendo dubbio, che le mie parole siano troppo male connesse perchè da esse traspaia la verità dei fatti..... Essi sono tanto incredibili! Ma la terra pur si muoveva quantunque non si credesse a Galileo. »

Come vede il Senato, questo povero giovane ha un certo ingegno, una certa coltura, e scrive abbastanza bene. Oh! se le compagnie di disciplina, avessero conservato l'elemento di correzione, cotanto essenziale per simili istituti, egli avrebbe potuto emendarsi delle pecche, che determinarono quella severa punizione, es-

sere restituito al proprio Corpo, diventare un eccellente soldato, e rendersi utile alla sua famiglia, e fors'anco al paese. Ma invece tutto è perduto per lui: esso venne respinto dall'Esercito definitivamente.

Leggerò ancora un brano di quella lettera, e sarà l'ultimo:

« Un allievo carabinieri (era nel primo anno di servizio) avendo venduto il proprio pane, si appropriò della razione da zuppa di un compagno, del valore di settantacinque centesimi. Sottoposto a giudizio disciplinare, la Commissione ha emesso il parere di espellerlo dal Corpo, proponendo in via di punizione il passaggio dell'allievo ad un reggimento di fanteria. Il Comitato dell'Arma invece, ravvisando troppo mite la punizione proposta dalla Commissione di disciplina, ne interpella il Ministero della Guerra, e questo, dichiarando l'allievo indegno di vestire l'onorata divisa del soldato, ne ordina il passaggio a queste compagnie.

» Ora consideri, signor Deputato, a che cosa conduce un ottavo di pagnotta; i disagi non lievi della traduzione: sei mesi aumentati sulla ferma, sei mesi di consegna in quartiere, che non sono meno amari: privato per circa otto anni di rivedere la famiglia, quand'anche i genitori fossero moribondi: privato della facoltà di possedere più di 2 franchi: e quel che è più, sempre soggetto alla più severa disciplina.

» Quest'uomo, messo a così dura prova, o diserta o resta. Nella prima ipotesi ecco un uomo perduto per l'esercito e per la famiglia; e nella seconda non lo è da meno, poichè il vizioso sistema ponendolo, senza speranza di riabilitazione, assieme ai cattivi soggetti, che pur troppo esistono, ne succede che poco per volta si abitua alla condotta di questi cattivi compagni, e terminerà coll'associarvisi nelle idee e nelle azioni.

» E sarebbe lungo se volessi enumerare tanti casi simili, i quali si possono differenziare nella forma, ma sono però i medesimi nella sostanza. Quindi io, lasciando a lei i commenti di maggiore importanza, mi permetto di esprimere questa idea. Il soldato di leva è per lo più sempre quel rozzo villico od artigiano, che per disgrazia non ricevette, perchè non poteva ricevere, alcuna educazione a casa propria. Or bene, come si può esigere da questo tale l'osservanza di certe regole di civiltà, ch'egli non apprese? Come si può esigere da costui quella delica-

tezza, che è dote soltanto di chi ricevette una squisita educazione, e, diciamolo pur francamente, è così rara anche fra le persone civili? »

Sono queste le parti della lettera, che io desiderava di sottoporre all'attenzione del Senato per dimostrare viemmeglio, che le *compagnie di disciplina*, come sono attualmente ordinate, lasciando anche in disparte la questione legale, non rispondono allo scopo, cui vogliono essere dirette simili istituzioni; esse perdono il soldato, non lo correggono, e privano molte volte i corpi di elementi buoni, perocchè i giovanili bollori possono non difficilmente essere frenati ed indirizzati al bene dell'esercito.

Ma è omai tempo ch'io ponga fine alle mie osservazioni.

Dopo ciò che ho detto, onorevoli Signori Senatori, io dovrei proporre un radicale mutamento all'articolo 60; io dovrei, per esser logico, proporre quanto meno, che venga ristabilita la temporaneità della punizione, e che venga escluso il passaggio alle compagnie di disciplina di altri condannati, all'infuori di quelli a cui si riferisce l'articolo 219 del Codice penale per l'esercito; ma mi astengo per tre essenziali considerazioni. La prima, perchè ho una grande fiducia nella lealtà e nella coscienza del Ministro, dell'onorevole generale Ricotti, pel quale non sono e non furono mai infruttuose le osservazioni fatte, così nell'uno come nell'altro ramo del Parlamento. La seconda, perchè i termini nei quali trovasi concepito l'articolo 60, non escludono in modo assoluto la temporaneità della punizione, e mi pare che il Ministero della Guerra possa stabilire di nuovo la temporaneità nel modo stesso che illegalmente la tolse, come potrà del pari astenersi dall'ordinare il passaggio a quelle compagnie di altri condannati, oltre a quelli per furto.

In terzo luogo poi, perchè ho veduto con soddisfazione nel nuovo Regolamento di disciplina stabilita la penalità disciplinare delle classi di punizione, la quale non si scosta gran fatto dalla istituzione del corpo dei cacciatori franchi.

Con queste classi di punizione, io spero molto che scompariranno in breve le compagnie di disciplina, o quanto meno verranno ad essere ridotte a proporzioni minime, talchè non si avrà più occasione di deplorare alcun inconveniente.

L'unica proposta che rassegnò al Senato, e

dalla quale non posso assolutamente prescindere, si è di aggiungere due parole a quest'articolo 60. Là dove dice: « Le compagnie di disciplina sono destinate ad incorporare i soldati dei vari corpi dell'esercito permanente che, o per condotta incorreggibile, o per colpe gravi, o di indole indecorosa.....» proporrei di aggiungere le parole: *non prevedute dalle leggi penali*.

Io sono costretto a fare questa proposta per togliere ogni forza alle illegali disposizioni dei mentovati R. Decreti, ove tra le infrazioni disciplinari vengono annoverate certe mancanze, che sono specialmente prevedute dal Codice penale.

Del resto, sarei il primo a riconoscerne la inutilità; essendo troppo evidente, che la disciplina non può mai invadere il dominio dei codici e delle leggi.

Prego vivamente il Senato, prego l'onorevole Ministro della Guerra di voler accettare questa semplicissima aggiunta, che per nulla nuoce alla sostanza della disposizione. E per togliere ogni esitanza all'onorevole generale Ricotti, gli ricorderò che l'esercito subalpino seguiva questa massima fin dal 1821, avendo trovato negli atti del Governo una circolare, firmata *Saluzzo*, relativa appunto al divieto di mandare alle compagnie di disciplina soldati colpevoli di reati comuni.

Ho finito; e chiuderò le mie osservazioni colle stesse parole che ho dette nel cominciare: nessuno più di me è severo per chi infrange la disciplina; ma nessuno più di me è strenuo difensore dei principii legali e delle franchigie costituzionali.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Io vorrei vedere la proposta dell'onorevole Senatore Trombetta.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Senatore Trombetta a trasmettere la sua proposta al banco della Presidenza.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Gli articoli 60 e 61 del presente progetto di legge stabiliscono, come da essi si scorge, le compagnie di disciplina, le ripartiscono e le ordinano.

Sulla utilità, e dirò anzi, necessità di queste compagnie, certamente non vi può essere dubbio, inquantochè noi abbiamo già diverse leggi organiche che stabiliscono in quali casi soldati, ed anche individui di altri personali estranei all'esercito, come guardie di pubblica sicurezza e guardie doganali, debbano essere trasferiti in un corpo disciplinare.

L'onorevole Trombetta ha accennato all'articolo 219 del Codice penale militare, il quale infatti dice: « I condannati per furto dai tribunali ordinarii o militari a pene che non li escludano dal militare servizio, passeranno, dopo averle scontate, nel corpo disciplinare; » Ma c'è anche l'art. 162 della legge sul reclutamento, che così si esprime: « Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in stato di diserzione, scontando la pena del carcere o di reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio se questa fu seguita da condanna, *il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.* »

Ponendo a riscontro questi due articoli, che fanno parte di due differenti leggi organiche dello Stato, si vede chiaramente che il primo, cioè il Codice, stabilisce il passaggio di tutti i militari condannati per furto, dopo scontata la pena, alle compagnie disciplinari, ma non applica loro il disposto dell'articolo 162 della legge sul reclutamento che ho testè letto, cioè che non sia loro computato il tempo passato in punizione; ciò che vuol dire che per essi non vi è interruzione di servizio; e ciò prova pure che si possono far passare alle compagnie di disciplina soldati per altre cause, oltre quelle previste dal Codice.

Del resto, siccome vi è la disposizione del Codice che riguarda i passaggi a quelle compagnie, in seguito a condanna per furto, ne verrebbe di conseguenza che avrebbe più ragione di essere l'articolo 162 della legge del reclutamento che contempla un'altra causa di passaggio a tali compagnie, ossia quella che dà luogo a interruzione di servizio.

Oltre queste due leggi ve ne sono poi altre 5 o 6 che parlano di questi corpi disciplinari: vi sarebbe la legge di pubblica sicurezza, quelle del servizio doganale e forestale, la legge sulle pensioni militari e qualchedun'altra ancora, le quali tutte accennano e fanno riferimento a queste compagnie di disciplina.

Da ciò dunque mi pare tolto ogni dubbio intorno alle legalità, all'opportunità e la necessità dell'esistenza di queste compagnie di disciplina. Esaminando poi il disposto delle leggi citate; trovo che esse contemplano due casi; 1. che il passaggio sia ordinato dal Codice penale; 2. che sia disposto in altro modo. Quest'altro modo, nessuna legge dice quale sia, ma ben s'intende altro non poter essere che quelle disposizioni

di disciplina militare, le quali sono sancite non per legge organica, ma per Decreto Reale e contenute in apposito Regolamento detto di disciplina militare. In quanto alla necessità di avere un Regolamento di disciplina speciale per i militari, essa non ha bisogno di essere dimostrata. Questo Regolamento è stabilito dal Capo dello Stato che è il Comandante supremo dell'esercito.

Naturalmente questo regolamento non è presentato nè sottoposto all'esame, e alla discussione del Parlamento, ma qualunque Senatore o Deputato può interpellare il Ministro della Guerra, che è il solo responsabile, intorno alle disposizioni di quel regolamento, come di tutti gli altri R. Decreti, e chiamarlo a rendere conto degli abusi che dalla loro applicazione possono derivare.

Ciò posto, gli appunti fatti dall'onorevole Trombetta sul modo di applicare i regolamenti per il passaggio dei militari alle compagnie di disciplina, hanno forse trovato opportunità in questa circostanza, poichè la legge in discussione parla appunto di queste compagnie di disciplina, ma ciò non toglie che egli avrebbe potuto muovere gli appunti stessi, in qualunque altro giorno, sol che avesse chiesto d'interrogare o formalmente interpellare il Ministro della Guerra a questo riguardo.

Comunque sia, la cosa essendo stata portata innanzi al Senato, io cercherò brevemente di dare le maggiori spiegazioni e tutti gli schiarimenti possibili, circa gli appunti fatti dall'onorevole Trombetta.

Premetterò come la lettera, di cui ha dato lettura l'onorevole preopinante, lettera di non so quale condannato alle compagnie di disciplina, provi che tra me Ministro della Guerra, ed il Senatore Trombetta, havvi un diverso modo di apprezzare le cose militari.

In essa lettera lo scrivente si lagna di due o tre cose e particolarmente fa le meraviglie, come di cosa strana assai ed ingiusta che alcuni condannati per prevaricazione, dopo scontata la loro pena fossero destinati alle compagnie di disciplina. Ora, io domando al Senato se quando vi è un articolo del Codice, il quale dice, che i condannati per furto dai Tribunali ordinari o militari, dopo scontata la pena saranno trasferiti alle compagnie di disciplina, domando, dico, se i condannati per prevaricazione non si possono comprendere nella stessa

categoria; tanto più, quando vi sono leggi, come ebbi l'onore di dire poco fa, che accordano la facoltà discrezionale al Governo di trasferire alle compagnie stesse altri individui oltre quelli contemplati da quest'articolo del Codice. Ebbene io credo che i condannati per prevaricazione possono essere compresi e cadere sotto il disposto dall'articolo 219 del Codice penale militare. Quando poi l'onorevole Senatore Trombetta, che certamente è molto più versato di me in questa materia, mi dichiarasse che ciò non si può fare, che la prevaricazione è una cosa totalmente diversa del furto, in questo caso io risponderò che applico questa disposizione ai prevaricatori, valendomi della facoltà discrezionale che è accordata al Ministro della Guerra di trasferire individui nelle compagnie di disciplina a norma di Regolamento, nei casi non preveduti dal Codice penale.

L'onorevole Senatore Trombetta ha pur detto che si trasferiscono soldati alle compagnie di disciplina per altre colpe che sono veramente reati, come le mene sovversive, la pederastia. L'onorevole Senatore Trombetta sa meglio di me che la pederastia in alcune parti del Regno non è reato; ma se questo turpe vizio non cade sotto l'azione del Codice, pure nell'esercito non può piacere di avere nelle compagnie di codesti individui, che conviene quindi non tenere cogli altri soldati. Non credo che l'onorevole Trombetta non concorra meco nell'avviso che costoro si abbiano a mandare alle compagnie di disciplina, sebbene non vi sia reato.

L'onorevole preopinante ha pure parlato di mene sovversive. Io credo che il Senato ed il paese comprendano ed ammettano che i militari nell'intimità della famiglia possono parlare e pensare, come credono al pari di tutti gli altri cittadini; ma che essi abbiano a poter farlo in pubblico, e che ad esempio in un caffè abbiano a poter dire *io sono repubblicano e desidero la repubblica*, credo che non lo voglia ammettere nessuno. — So bene che un libero cittadino può anche in pubblico manifestare opinioni simili, e così l'interpretano tutti i tribunali; ma la cosa muta sostanzialmente quando si tratta di un soldato. Il soldato che serve un governo costituzionale, nel fondo del cuore può pensarla come crede, ma i suoi atti e le sue parole in pubblico non debbono essere tali da far credere che egli desi-

deri la distruzione del governo stesso; questo è il mio avviso.

Ebbene, se io lo pongo sotto procedimento, i Tribunali lo assolvono, non trovando gli estremi di un reato nella manifestazione di un'opinione. Dovrò io adunque tenerlo nelle file dell'esercito e lasciare che faccia così una pericolosissima propaganda? Ecco perchè credo che debba trasferirsi, come viene trasferito, nelle compagnie di disciplina.

Da tutto ciò vedono adunque il Senato e l'onorevole Trombetta che tutte le volte che vi è caso di procedere, anzi tutto si procede criminalmente o mediante ricorso sia ai tribunali militari, sia ai tribunali civili; e non è che quando non esiste un vero reato, ma vi è pur sempre una colpa grave militare che si procede a termini del regolamento di disciplina, il quale regolamento non è poi senza guarentigie per l'imputato, prescrivendo che i passaggi alle compagnie di disciplina non possano aver luogo se non dietro parere di una Commissione di disciplina. Ora, queste Commissioni procedono in ciò nel modo stesso che si farebbe quando si trattasse di pene ben superiori come sono quelle che s'infliggono agli ufficiali, per guisa che ogni pericolo di abuso o di prepotenza, come vede il Senato, rimane eliminato.

Nella lettera letta dal Senatore Trombetta è pur fatto cenno di un atto di prepotenza che sarebbe stato commesso da un capitano di una compagnia di disciplina verso un soldato, e tale atto consisterebbe in ciò che quel capitano avrebbe non punito ma rimproverato un soldato perchè scriveva ad un *cittadino* tale.

Lo so, che tutti siamo cittadini, ma quando si sa già che si ha da fare con gente sovversiva, e di principii contrari all'ordine di cose vigenti, è naturale che il capitano abbia detto al soldato: voglio che la finiate; se seguitate così, userò del mio potere discrezionale e vi metterò in prigione per 15 giorni. Una volta il massimo della prigione era 30 giorni; oggi che siamo tanto *rigorosi*, si è ridotta a 15. Non mi pare che ci sia motivo di allarmarsi di questo fatto, che dipende da un apprezzamento che il comandante della compagnia ha creduto di fare in quel senso, e pel quale io non saprei dargli torto.

Si cita anche un secondo caso: un allievo Carabiniere avendo rubato ad un suo compagno il pane (pel valore di 20 o 30 centesimi)

era stato proposto pel passaggio in fanteria; invece per ordine del Ministro, esso venne tramutato nelle compagnie di disciplina. Non ricordo se sia stato io quel Ministro che ha preso tale determinazione; dichiaro però che se domani si rinnovasse il caso, farei altrettanto, poichè trovo che sarebbe un troppo grave scandalo il trasferire in un reggimento di fanteria un Carabiniere che ruba: esso per lo meno deve andare in punizione nelle compagnie disciplinari.

Lo so che in generale per chi non è militare non sembra un fatto grave quello di rubare un pane; ma chi ha fatto il militare sa che la vita comune di caserma esige un gran rigore. Sono due o tre mila uomini che fidando nella reciproca onestà lasciano esposti zaino, pane, carne ecc. Quindi se non si puniscono severamente i piccoli furti non avremo più un esercito, ma tante caserme di ladri.

Io quindi trovo che fu opportunamente applicata quella punizione ad un soldato appartenente ad un corpo il quale deve essere il modello di onestà, non solo per l'esercito, ma per la nazione intera; e ripeto che fu giustamente applicata la punizione, benchè assai grave, di trasferirlo nelle compagnie di disciplina.

Ecco adunque, o Signori, su di che si posano i punti capitali dell'accusa fatta al Governo di abuso nell'applicazione della pena. Ora, era mio dovere di mostrare e di giustificare come e nel passato e presentemente si applichino queste pene militari. Debbo poi soggiungere al Senato che la cosa sta in limiti più ristretti di quello che si crede generalmente.

Infatti la situazione d'oggi presenta 520 individui alle compagnie di disciplina che vi furono inviati per gli effetti del Codice Penale e non per facoltà o abuso del Ministero.

Oltre ad essi, abbiamo alle Compagnie di disciplina di punizione ordinaria, altri 150 individui per colpe minori, e questi bisogna notare che vi furono mandati avanti il primo gennaio.

A quest'ora, questi 150 non potrebbero più esservi perchè col regolamento di disciplina del primo gennaio di quest'anno, fu statuito appunto (e ne parlò l'onorevole Senatore Trombetta) di ridurre di molto l'invio alle compagnie di disciplina. Dunque essi andranno a sparire tra breve, e fra pochi mesi non se ne parlerà altrimenti.

Indipendentemente dai condannati per furto, 437 uomini in tutto sono definitivamente incorpo-

rati nelle compagnie di disciplina, però vi sono tra questi 192 fra guardie doganali e guardie di pubblica sicurezza, persone che non sono sotto la dipendenza del Ministro della Guerra, ma che si è solo incaricato di tenere in custodia.

Osservando quelle cifre si vede che non vi è poi questo grande rigorismo nell'esercito, ciò che d'altronde gli torna ad onore poichè vuol dire che è obbediente e ben disciplinato. Naturalmente fra tanti qualche scapestrato vi è sempre, e questo bisogna toglierlo di mezzo se non altro per evitare il cattivo esempio; ma ripeto sono 245 soli in un esercito di 200 mila uomini.

Come vede il Senato, mi è facile il difendermi dall'accusa di esser troppo rigoroso, mi troverei più imbarazzato a difendere il Ministero della Guerra dalla taccia di soverchia indulgenza.

Ciò detto, io non ho altro da aggiungere. Prego solo il Senato a voler accettare come una necessità la proposta del Ministero.

Mi spiace di non poter accettare l'aggiunta dell'onorevole Trombetta; ma non vorrei che essa, facesse nascere un equivoco nelle interpretazione dell'articolo, e che si potesse dare una apparenza poco vantaggiosa al sistema disciplinare vigente nell'esercito. Io quindi conchiudo col rifiutare la detta proposta, e la respingo anche, perchè non solo credo non necessaria la sua aggiunta, ma parmi anzi più utile nell'interesse della disciplina di lasciare l'articolo com'è.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Sono dolente che l'onorevole Ministro della Guerra non abbia esattamente afferrato il senso delle mie osservazioni. Mi perdoni l'onorevole Ministro, ma io non ho fatte le censure, di cui egli volle scolpare l'amministrazione; sono stato ben lungi dal contrastare alle autorità militari la facoltà di infliggere la punizione del passaggio alle compagnie di disciplina a riguardo di quei soldati che avessero commesse gravi mancanze disciplinari, o si fossero resi insensibili agli ordinari mezzi di correzione. Ho censurato l'illegale sistema di farvi passare coloro che si fossero resi colpevoli di mancanze previste dalle leggi penali, ed ho specialmente censurato la concepibile trasformazione di un corpo disciplinare in uno stabilimento penale, per essersi

tolta ogni speranza di riabilitazione a coloro che vi erano fatti passare a termini dell'articolo 3, n. 3, del Regolamento, in data del 22 marzo 1868.

L'onorevole Ministro si fa scudo della legge sul reclutamento, che riconosce la esistenza del corpo disciplinare, e stabilisce anzi apposite inabilitazioni per coloro che vi furono incorporati. Conosco perfettamente queste inabilitazioni; ed è appunto perchè tutte le conosco che ho detto nelle mie osservazioni, che dopo la legge sul reclutamento, si sarebbero dovute usare maggiori precauzioni nel decretarne il passaggio.

Difatti, il soldato che si trova ascritto ad un corpo disciplinare a titolo di punizione, non procura la esenzione al fratello, il quale concorra alla leva; il tempo che vi trascorre non è computato nella ferma: viene escluso dallo affidamento di essere ammesso a contrarre una ferma nella qualità di assoldato; se già avesse contratto l'assoldamento, perde i frutti del premio pendente tutto il tempo in cui rimane in quel corpo; non può conseguire la liberazione; non può farsi surrogare, e terminata la ferma gli viene interdotta la facoltà di presentarsi come surrogato; non può finalmente essere ammesso a contrarre un volontario arruolamento in un corpo di truppa qualsiasi. In una parola egli incorre nella incapacità assoluta di servire nell'esercito sotto qualunque titolo.

Ha detto l'onorevole Ministro ch'egli si tiene in diritto di far passare alle compagnie di disciplina anche i condannati per prevaricazione, a termini dello stesso art. 219 del Codice penale per l'esercito, che ne prescrive il passaggio a riguardo dei condannati per furto; non vedendo differenza alcuna fra il furto e la prevaricazione. Ma la differenza, onorevole Ministro, l'ha fatta la legge; ed ogni qualvolta, nella mia qualità di avvocato generale militare, sono stato interrogato su quel punto, ho sempre risposto che non si poteva dare una interpretazione estensiva al detto art. 219, e che il passaggio dei condannati per prevaricazione dopo scontata la pena, era affatto illegale.

Soggiunse l'onorevole Ministro, che quando anche si volesse che non fosse legale il passaggio a quel corpo dei prevaricatori, avuto riguardo al titolo del reato, egli si teneva in diritto di farveli egualmente passare in forza della facoltà *discretiva* che gli accorda la

legge. Ma su ciò egli è in errore; questa facoltà gliela niego, e la niegherà qualunque persona legale.

Egli ha bensì una tale facoltà a riguardo di coloro che si sono resi insensibili ai mezzi correttivi ordinari, o si resero colpevoli di qualche grave infrazione disciplinare; ma non mai per coloro, che, condannati in regolare giudizio, già hanno scontata interamente la pena del commesso reato.

Quanto poi all'allievo carabiniere, cui accenna la lettera, che ho letta in alcune sue parti, l'onorevole Ministro ha dichiarato con forza, che molto giustamente, molto opportunamente era stato fatto passare alle compagnie di disciplina, attesa la tenuità del furto; inquantochè il Codice penale per l'esercito autorizza il giudizio disciplinare anche per furto, tuttavolta che il valore della cosa rubata, non ecceda le lire cinque. Ma crede l'onorevole Ministro, che il Codice penale militare, con quella disposizione voglia proprio alludere alle compagnie disciplinari? No.

MINISTRO DELLA GUERRA. Sì.

Senatore TROMBETTA. Assolutamente no; in quanto che non si deve supporre che la legge abbia voluto sanzionare un'ingiustizia, essendo molto più grave il passaggio alle compagnie di disciplina di punizione per tutta la ferma, che due mesi di carcere militare.

Ne avverrebbe, stando alla interpretazione dell'onorevole Ministro per la Guerra, che sarebbe meglio favorito il soldato che ruba quindici o 20 franchi, di colui, che si appropria pochi centesimi; imperocchè il primo, espierrebbe la sua mancanza con due mesi di carcere, e passando successivamente al corpo disciplinare, verrebbe ascritto alle compagnie speciali, che non sono da confondersi nè per gli effetti, nè pel trattamento colle compagnie di punizione. Il secondo invece, che ha rubato un oggetto del valore di pochi centesimi, e, come nella specie, una parte della razione di pane, è condannato a passare tutto intero il tempo della ferma nelle squallide compagnie di punizione, le quali hanno conseguenze gravi ed irreparabili.

L'onorevole Ministro ha osservato con molto senno, con molta ragione, ch'egli non può assolutamente tollerare, che tra le file dell'Esercito si tengano propositi sovversivi contro le patrie istituzioni.

Ma delle due una; o questi sovversivi propositi furono tenuti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, ovvero in presenza di più persone, in guisa che si possa ad essi attribuire il carattere della pubblicità; e in questo caso, trattandosi di un reato specialmente contemplato dalla legge penale, dall'art. 471, se non erro, è regolare, che l'imputato venga rimesso alla competente autorità giudiziaria. O quei discorsi furono affatto confidenziali, affatto privati, talchè non vi sia luogo a temere scandali o mal esempio, ed in quest'altro caso vi è modo di correggere le cattive tendenze con alcuna delle punizioni temporarie stabilite dal Regolamento di disciplina, senza inabilitare il colpevole ad ogni ulteriore servizio.

Quanto alla pederastia ed al tentativo di stupro, che vengono altresì annoverati nei ripetuti Decreti fra le infrazioni disciplinari, molto giustamente ha osservato l'onorevole Ministro della Guerra, che la prima di queste mancanze non è qualificato reato in alcune parti del Regno. Ma se questo riflesso renderebbe abbastanza legittima una punizione disciplinare dove tacesse la legge penale, non è però nè conveniente nè legale il comprenderla fra le mancanze disciplinari in un Decreto, che deve avere esecuzione in tutte le parti del Regno. Ma ammessa anche la plausibilità di quella disposizione a riguardo della pederastia, vi rimarrebbe pur sempre tra le infrazioni disciplinari il tentativo di stupro, al quale non si possono in verun modo applicare le considerazioni fatte dall'onorevole Ministro.

Voglia il Senato persuadersi che io ho parlato, e parlo per un sentimento di dovere, nell'interesse della legalità e della giustizia. Io tutta conosco la necessità di una severa disciplina, e l'ho specialmente conosciuta nei sette anni, che ho passati alla direzione del pubblico Ministero militare; ma comunque io vi abbia lasciata una riputazione di severità, non ho mai abdicato ai miei principii, osservando e facendo osservare la linea di demarcazione fra l'azione penale, e l'azione disciplinare. Giudichi ora il Senato. Del resto già l'ho detto, e mi compiaccio di ripetere anche una volta, che ho una grande fiducia nel generale Ricotti. L'ho conosciuto in altri tempi, quando non era ancora Ministro, ed ho sempre ammirato in lui, oltre al grande ingegno, una vasta dottrina, un'intemerata coscienza ed il più pro-

fondo rispetto per la legge. Si è perciò che sono veramente sorpreso, che non abbia voluto accettare la mia modesta proposta.

PRESIDENTE. Debbo interrogare il Senato se appoggia la proposta dell'onorevole Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Io pregherei l'onorevole signor Presidente di voler dar lettura della mia proposta. Vedrà il Senato che non consiste in altro che nell'aggiunta delle parole « non prevedute dalla legge penale » e mi sembra per verità impossibile, che quest'aggiunta non venga accettata, perchè sarebbe lo stesso come dire che le leggi disciplinari possono in taluni casi invadere il campo delle leggi penali.

PRESIDENTE. Do lettura dell'aggiunta proposta dal Senatore Trombetta.

(Vedi sopra.)

Coloro che l'appoggiano, vogliono alzarsi.

(È appoggiata.)

Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore CASATI L., *Relatore*. La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Trombetta, perchè essa crede che tale emendamento abbia una portata maggiore di quello che il progetto in discussione possa comportare e venga a toccare e a modificare il Codice Penale Militare.

Infatti è certo che il furto, la truffa e l'appropriazione indebita, sono reati previsti dal Codice penale. Qualora l'emendamento dell'onorevole Senatore Trombetta venisse accolto, ne deriverebbe la conseguenza che con quest'articolo non sarebbe più permesso di punirli disciplinarmente.

Ora, l'articolo 205 del Codice penale militare dice :

« I furti contemplati dall'articolo 99, le truffe non accompagnate da reato di falso, e le appropriazioni indebite commesse da militari a pregiudizio di altri militari o le non fatte con segni di oggetti smarriti, potranno, a vece di un formale giudizio, essere puniti disciplinarmente sempre quando il valore della cosa non ecceda lire cinque.

» In questi casi si provvederà sommariamente pel risarcimento dei danni. »

Dunque vede il Senato che qui il Codice penale lascia la facoltà di tradurre innanzi ai tribunali o di punire disciplinarmente. Questa facoltà, coll'emendamento proposto dal Senatore Trombetta verrebbe ad esser tolta.

Quindi l'emendamento modificherebbe l'articolo 225 del Codice penale. L'onorevole Trombetta disse che lasciando le cose come sono, uno che abbia rubato 20 soldi può esser mandato per tutto il tempo della ferma alle compagnie di disciplina, mentre uno che avesse rubato 15 lire avrebbe 2 mesi di carcere e nulla più.

Io gli osservo invece che l'articolo 219 del Codice dice: « I condannati per furto dai tribunali ordinari o militari a pene che non gli escludano dal militar servizio, passeranno, dopo averle scontate ad un corpo disciplinare. »

Per conseguenza, quel che avrà sofferti due mesi di carcere, li avrà sofferti in soprappiù, ma alla compagnia di disciplina dovrà sempre passare egualmente.

Per queste ragioni, cioè perchè l'emendamento dell'onorevole Trombetta tenderebbe a modificare il Codice (cosa che non pare sia questo il luogo e il tempo di fare), la Commissione non può accettarlo.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Dirò una parola sola. Conosce l'onorevole Relatore quante e quali siano le pene disciplinari per i soldati, fatta astrazione dalle compagnie di disciplina?

Vi è la consegna in quartiere, da uno a novanta giorni, la prigione semplice da tre giorni a trenta, la prigione di rigore da tre giorni a quindici; vi è finalmente l'assegnazione alla classe di punizione da quattro mesi a diciotto; quindi la mia proposta, lungi dal portare alcuna perturbazione nell'economia del Codice penale per l'esercito, che stabilisce all'articolo 225, potersi reprimere disciplinarmente senza formale giudizio i furti, le truffe e le appropriazioni indebite, quando il valore non ecceda le lire cinque, non vi sottrarrebbe che la più grave delle punizioni disciplinari, il passaggio alle compagnie di disciplina; la qual cosa sarebbe opportunissima, essendo contrario alle più ovvie regole di proporzione nel magistero penale, che, per un furto od un'appropriazione indebita di pochi soldi o di pochi centesimi, venga un soldato relegato alle compagnie di disciplina per tutto il tempo della ferma.

L'onorevole Relatore mi osserva, che quando pure i colpevoli di furto fossero rimessi alla competente autorità ordinaria, dovrebbero pur

sempre, dopo scontata la pena, transitare alle compagnie di disciplina, ma oltrechè, passandovi a termini dell'articolo 219 del Codice penale militare, essi verrebbero ascritti a compagnie speciali, non a quelle di punizione; io non voglio credere che l'aggiunta da me proposta possa avere per conseguenza, che per un furto di poco o nessun valore si debba far luogo ad un giudizio formale. Verranno naturalmente applicate pene disciplinari; e parmi che trenta giorni di prigione semplice, quindici di prigione di rigore, e quattro mesi di assegnazione alla classe di punizione, offrano alla autorità militare sufficienti mezzi correttivi, senza aver bisogno di ricorrere alle compagnie di disciplina.

Intanto il Senato farà una cosa buona; stabilirà per legge un assoluto divieto all'autorità militare di reprimere in via disciplinare taluni fatti che sono qualificati crimini dalle leggi penali.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Prima di venire alla votazione pregherei l'onorevole Senatore Trombetta di osservare che la legge non parla di differenza fra le varie compagnie di disciplina e ciò fu fatto appunto perchè quelle compagnie si vogliono modificare. Ma dirò di più. Attualmente tra le compagnie di disciplina speciali, che sono quelle particolarmente riservate ai condannati per furto, e le compagnie di punizione, non corre tutta quella differenza che crede ravvisarvi l'onorevole Trombetta. La sola differenza sta in ciò che a coloro che dal carcere passano alle compagnie di disciplina, viene computato per intero come servizio il tempo che vi rimangono; mentre invece a quelli che sono mandati dai corpi nella compagnia di punizione non si computano come servizio utile i primi sei mesi della loro permanenza in esse compagnie. Questa è la sola differenza che passa fra le compagnie speciali e quelle di punizione, ma è una differenza più apparente che reale. Facciamoci infatti a considerare il caso cui ha accennato l'onorevole Senatore Trombetta, cioè dell'allievo carabiniere che ha rubato un pane, e di un soldato che rubi 10 lire, e che questi venga condannato a due mesi di carcere, e poi passato alle compagnie speciali, mentre l'allievo carabiniere è passato alla compagnia

di punizione per semplice misura di disciplina e senza condanna penale. Egli è verissimo che il soldato, scontata la sua pena, appena giunto alle compagnie speciali riassume immediatamente il suo servizio, ma per la legge del 19 luglio 1871 la subita condanna a due mesi di carcere gl'importa la restituzione di un anno intero di servizio, come l'essere rimasto nella classe di punizione importa all'allievo carabiniere la restituzione di 12 mesi.

Per conseguenza, entrambi restituiscono un egual tempo di servizio; soltanto il soldato avrà avuto in più una condanna penale a due mesi di servizio.

Vede adunque l'onorevole Trombetta che è sempre meno punito l'individuo passato alle compagnie di punizione in via disciplinare di quello che vi è trasferito dopo scontata la pena del carcere, poichè quest'ultimo subisce, oltre la pena disciplinare, anche una condanna criminale.

Questo è bene che lo sappia il Senato prima di passare alla votazione di questo articolo: del resto, debbo anche dichiarare che attualmente sono soltanto 245 gli individui trasferiti definitivamente alle compagnie di punizione per misura disciplinare.

Capisco che è una questione di principio e non questione di fatto, io ho però voluto accennare quella cifra perchè non si veda che la cosa sia così grave come con tanta eloquenza ha voluto provare l'onorevole Trombetta.

Mi unisco quindi alla Commissione e prego il Senato di voler approvare l'articolo come è nel progetto, respingendo l'emendamento proposto dall'onorevole Trombetta che potrebbe recare incertezza nell'interpretazione della legge.

PRESIDENTE. La modificazione proposta dall'onorevole Senatore Trombetta all'articolo 60, anzichè un emendamento, a me sembra un'aggiunta, perciò, se il Senato non dissente, credo che sarebbe più conveniente mettere ai voti prima l'articolo e poi l'aggiunta dell'onorevole Trombetta.

L'articolo è il seguente:

« Art. 60. Le compagnie di disciplina sono destinate ad incorporare i soldati dei vari corpi dell'esercito che, o per condotta incorreggibile, o per colpe gravi o di indole indecorosa, si rendono immeritevoli di militare in essi corpi. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'aggiunta dell'onorevole Trombetta, è così concepita. Dopo le parole dell'articolo « per colpe gravi o d'indole indecorosa » aggiungere quest'altre parole: *non prevedute dalle leggi penali.*

Chi approva l'aggiunta, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Do lettura dell'art. 61.

« Art. 61. Il numero di tali compagnie è indeterminato, e dipende da quello dei soldati che vi vanno ascritti.

» Le compagnie stesse possono anche essere riunite in battaglioni.

» Gli ufficiali ed i graduati di truppa sono tratti dai vari corpi dell'esercito permanente, e sono classificati nell'arma di fanteria. »

(Approvato.)

## B — STABILIMENTI PENALI MILITARI.

« Art. 62. Gli stabilimenti penali militari sono di due specie, come è stabilito dal Codice penale per l'Esercito; cioè: la reclusione militare e le carceri militari; e sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina. »

(Approvato.)

« Art. 63. Il personale di governo degli stabilimenti penali militari è tratto dai vari corpi dell'esercito permanente, ed è classificato nell'arma di fanteria. »

(Approvato.)

## CAPO VI.

### Ufficiali e truppa di complemento.

« Art. 64. Gli ufficiali e la truppa di complemento servono a portare e a tenere al completo in tempo di guerra i corpi dell'esercito permanente e della milizia mobile. »

(Approvato.)

« Art. 65. Gli ufficiali di complemento sono forniti:

a) Dagli ufficiali che hanno lasciato il servizio nell'esercito permanente per dimissione volontaria;

b) Dagli ufficiali provenienti dai volontari di un anno;

c) Dai sotto-ufficiali congedati dall'esercito permanente dopo un servizio di 12 anni. »

(Approvato.)

Senatore CASATI L., *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore.* D'accordo col l'onorevole Ministro della Guerra, la Commissione avrebbe convenuto di togliere dal posto che occupano attualmente nel progetto di legge gli articoli 66 e 67, trasportandoli in fine del Capo VI che si sta attualmente esaminando.

Adesso pertanto verrebbe in discussione l'articolo 68. La Commissione si riserva di coordinare poi la numerazione degli articoli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 68:

« Art. 68. Gli ufficiali che hanno lasciato il servizio militare per dimissione volontaria sono soggetti ad esservi richiamati in tempo di guerra, come ufficiali di complemento, sino all'età stabilita dalla legge sul reclutamento pel termine dell'obbligo al servizio militare. »

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 69. Gli ufficiali provenienti dai volontari di un anno fanno parte dell'ufficialità di complemento sino al 40° anno di età. »

(Approvato.)

« Art. 70. In tempo di pace gli ufficiali di complemento non hanno obbligo di servizio personale; quelli però provenienti dai volontari di un anno possono essere chiamati temporaneamente in servizio per loro istruzione, ed in tal caso ricevono l'indennità di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 82. »

Senatore CASATI L., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore.* Dopo le parole: *volontari di un anno* sarebbero aggiunte queste altre: *e dai sotto-ufficiali congedati dall'esercito permanente.*

PRESIDENTE. Il Ministro accetta?

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 70 con questo emendamento accettato dal signor Ministro.

« Art. 70. In tempo di pace gli ufficiali di complemento non hanno obbligo di servizio personale; quelli però provenienti dai volontari di un anno e dai sotto-ufficiali congedati dall'esercito permanente possono essere chiamati

temporaneamente in servizio per loro istruzione, ed in tal caso ricevono l'indennità di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 82. »

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 71. I sott'ufficiali, caporali e soldati dell'esercito permanente e della milizia mobile, che siano di professione medici, veterinari o farmacisti, possono essere destinati a prestar servizio, in tempo di guerra, rispettivamente come ufficiali medici, ufficiali veterinari e farmacisti di complemento.

» Similmente gli ascritti alla milizia mobile che siano giudicati abili a qualche servizio militare d'amministrazione, contabilità, giustizia, poste, telegrafi, ferrovie ecc., vi possono essere destinati per il tempo di guerra. »

(Approvato.)

« Art. 72. La truppa di complemento è costituita degli uomini delle classi di seconda categoria a disposizione per l'esercito permanente; e di quelli di prima categoria ascritti all'esercito permanente, che risultassero in precedenza alla forza dei quadri organici. »

(Approvato.)

« Art. 73. Il Ministro della Guerra è autorizzato, in tempo di guerra a disporre degli uomini di cui all'articolo precedente per compiere o rinforzare qualsiasi corpo di truppa dell'esercito permanente o della milizia mobile. »

(Approvato.)

« Art. 74. I distretti militari e i reggimenti di cavalleria, artiglieria e genio devono essere costantemente provveduti del necessario per vestire, equipaggiare ed armare non solamente gli uomini di prima categoria delle classi in congedo illimitato, ma eziandio la truppa di complemento che in guerra può essere rispettivamente destinata a rifornire la fanteria, l'artiglieria e il genio. »

(Approvato.)

Senatore CASATI L., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore.* La Commissione qui proporrebbe un articolo in sostituzione degli articoli 66 e 67, il quale sarebbe così concepito:

« Gli ufficiali in ritiro e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, tranne che di provata assoluta inabilità a qualunque servizio militare, possono in tempo di guerra essere

chiamati in servizio, come ufficiali di riserva.

» Gli ufficiali di riserva, tranne quelli che sono ascritti alla milizia mobile, in seguito a loro domanda saranno impiegati nei servizi interni, sia d'amministrazione, sia di difesa territoriale. Non potranno venire destinati ai corpi mobilitati per le operazioni attive di guerra, se non col loro assenso. »

PRESIDENTE. Do lettura di quest'articolo compilato dalla Commissione.

(*Vedi sopra.*)

Accetta l'onorevole Ministro della Guerra?

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, lo metterò ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore CASATI L., *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore.* Qui si inserirebbe un altro articolo, già concordato coll'onorevole Ministro della Guerra e che sarebbe del seguente tenore:

« Agli ufficiali di riserva, ed agli ufficiali ed alla truppa di complemento chiamati in servizio, si applicano le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente. »

PRESIDENTE. La Commissione d'accordo col Ministero propone il seguente nuovo articolo:

(*Vedi sopra.*)

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa al

## CAPO VII.

### Milizia mobile.

« Art. 75. La milizia mobile ha truppe di:

A) Fanteria;

B) Artiglieria;

C) Genio. »

(Approvato.)

« Art. 76. I quadri, i ruoli, il vestiario, l'equipaggiamento, l'armamento e tutto l'occorrente per la milizia mobile deve trovarsi costantemente apparecchiato, così che in caso di chiamata sotto le armi, i corpi di essa milizia pos-

sano immediatamente essere costituiti e prestar servizio. »

(Approvato.)

« Art. 77. Alla milizia mobile ed agli ufficiali di complemento chiamati sotto le armi, si applicano tutte le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente. »

Senatore CASATI L., *Relatore*. Domando la parola.

PRÉSIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore*. Siccome gli ufficiali di complemento già vennero contemplati nell'articolo testè proposto ed approvato, così nell'articolo 77 ora in discussione, è necessario togliere le parole « ed agli ufficiali di complemento » e dire semplicemente « alla milizia mobile chiamata sotto le armi ecc. »

PRÉSIDENTE. L'articolo sarebbe dunque così concepito:

« Art. 77. Alla milizia mobile chiamata sotto le armi si applicano tutte le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente. »

Chi approva l'articolo così modificato, sorga. (Approvato.)

« Art. 78. Gli ufficiali della milizia sono nominati per Regio Decreto tra gli ufficiali di complemento o di riserva di cui al precedente Capo VI, nel numero comportato dai quadri organici dei Corpi di milizia; un terzo però dei posti, sino al grado di capitano inclusivamente, è devoluto arma per arma, a promozione per anzianità agli ufficiali della milizia.

» Gli ufficiali superiori dovranno preferibilmente essere scelti fra gli ufficiali dell'esercito permanente. »

(Approvato.)

« Art. 79. L'ufficiale della milizia, tranne quelli provenienti dai volontari di un anno, ha diritto ad un'indennità annua da iscriversi nel bilancio della guerra. Questa indennità può essere cumulata sia collo stipendio sia colla pensione di ritiro o di riforma. »

(Approvato.)

« Art. 80. Quando la milizia mobile non è sotto le armi, gli ufficiali della medesima non hanno obbligo di servizio personale.

» Possono però essere chiamati temporaneamente presso i distretti militari o presso ad altro corpo dell'esercito permanente per la loro propria istruzione militare, ovvero anche per servizi eventuali.

» In questa occasione sono interamente sog-

getti alla disciplina ed alle leggi militari, ed hanno ragione ad una indennità giornaliera determinata per Decreto sovrano. »

(Approvato.)

« Art. 81. Quando la milizia mobile è chiamata sotto le armi con Decreto Reale, a tenore del disposto dall'art. 3 della presente legge, gli ufficiali e la truppa hanno diritto alle paghe e competenze dell'esercito permanente e dell'arma cui appartengono. »

(Approvato.)

« Art. 82. In tempo di guerra gli ufficiali ascritti alla milizia mobile e provenienti dagli ufficiali di complemento, e col loro assenso anche quelli provenienti dagli ufficiali di riserva, possono essere destinati a prestar servizio nei corpi dell'esercito permanente, e viceversa ufficiali dell'esercito permanente possono essere destinati a prestar servizio nei corpi della milizia mobile.

» È altresì in facoltà del Governo di valersi in tempo di guerra dei Militari di truppa ascritti alla milizia per rafforzare i corpi dell'esercito permanente, sempre quando ve ne sia il bisogno. »

(Approvato.)

« Art. 83. In tempo di pace la milizia mobile è ordinata per compagnie, ma può essere costituita in battaglioni.

» In tempo di guerra essa può essere formata in unità di forza maggiore (reggimenti, brigate, divisioni) sia da sé, sia in unione a truppe dell'esercito permanente. »

(Approvato.)

#### A — FANTERIA DI LINEA.

« Art. 84. La fanteria della milizia mobile è costituita in 960 compagnie di fanteria di linea, e 60 compagnie di bersaglieri. È ordinata per distretto militare, ed è composta degli uomini ascritti alla fanteria della milizia mobile, i quali per fatto di leva appartengono al distretto stesso. »

(Approvato.)

« Art. 85. Le compagnie della fanteria di milizia mobile hanno per centro di formazione i comandi dei distretti, cui fanno pure capo per l'amministrazione e la contabilità quando costituite in battaglioni od unità di forza maggiore. »

(Approvato.)

**B — ARTIGLIERIA.**

« Art. 86. L'artiglieria della milizia mobile è costituita da 60 compagnie aventi ripartitamente per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente. »

(Approvato.)

« Art. 87. Le compagnie di milizia mobile d'ogni reggimento sono normalmente composte degli uomini di prima e seconda categoria ascritti alla milizia mobile, che servirono od ebbero l'istruzione militare nei reggimenti di artiglieria dell'esercito permanente. »

(Approvato.)

« Art. 88. In tempo di guerra le compagnie predette possono essere trasformate, parzialmente o totalmente, in batterie. »

(Approvato.)

**C — GENIO.**

« Art. 89. Le truppe del genio della milizia mobile sono formate in dieci compagnie, aventi rispettivamente per centro di formazione e di amministrazione uno dei due reggimenti del genio. »

(Approvato.)

« Art. 90. Sono ascritti ai zappatori del genio della milizia gli uomini che hanno servito nei reggimenti del Genio dell'esercito permanente, e vi possono anche essere ascritti uomini di seconda categoria aventi attitudini speciali all'arma. »

(Approvato.)

**CAPO VIII.**

**Commissari militari per le ferrovie.**

« Art. 91. È fatta facoltà al Governo di destinare presso ognuna delle grandi società ferroviarie del Regno un commissario militare, le cui attribuzioni verranno stabilite per Decreto Reale. »

(Approvato.)

Senatore CASATI L., *Relatore*. L'articolo 92 è stato per errore di stampa messo più in alto, ma dev'essere compreso nel Capo IX, *Disposizioni transitorie*.

Nel tempo stesso avvertirò che siccome in questo articolo si citano molti altri articoli che furono rimandati e cambiati di numero, la Commissione si riserva nel coordinamento della legge di rettificare la numerazione.

PRESIDENTE. « Art. 92. Le disposizioni contenute agli articoli 67 e 68 sono applicabili a quegli ufficiali che all'atto della promulgazione della presente legge, trovandosi già nelle condizioni contemplate agli alinea a) dell'art. 65, ed a) e b) dell'art. 66, ne facciano, entro un anno dalla promulgazione stessa, regolare domanda al Ministero della Guerra. »

(Approvato.)

« Art. 93. Agli attuali direttori di spirito, professori e maestri civili, negli istituti militari ed agli attuali farmacisti militari continueranno ad essere applicate, quanto all'avanzamento, all'aspettativa ed alle pensioni e per tutto il tempo in cui rimarranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 94. Gli impiegati dei vari personali contabili, cui dalla presente legge è sostituito il personale degli ufficiali contabili, saranno mantenuti sino ad estinzione, nel rispettivo ramo di servizio, occupandovi altrettanti posti di ufficiali contabili adeguatamente al grado corrispondente.

» Quanto all'avanzamento, alla disponibilità, ed all'aspettativa e quanto alle pensioni, continueranno ad essere loro applicate le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 95. Agli ufficiali che, alla data della promulgazione della presente legge, appartengono allo stato maggiore delle piazze, e più non siano atti al servizio nell'esercito attivo, saranno applicate, entro l'anno 1874, le disposizioni sancite dagli articoli 2 e 4 della legge 3 luglio 1871, numero 330, sulla riforma degli ufficiali. »

(Approvato.)

« Art. 96. Gli attuali guardarmi saranno mantenuti sino ad estinzione, in esso grado e relativi assegnamenti; potranno peraltro concorrere all'ammissione nel corpo contabile mi-

litare al pari degli altri sott'ufficiali dell'esercito. »

(Approvato.)

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA R. Ho domandato la parola per una dichiarazione motivata, che mi preme di esporre, prima che si passi alla votazione di questa legge.

Io dichiaro che voterò questo progetto di legge, in primo luogo perchè sui suoi principii costitutivi mi sono già trovato d'accordo colla Commissione nominata appositamente nel 1867, e della quale io aveva l'onore di far parte col l'onorevole Ministro della Guerra.

Approvo questa legge, perchè ormai siamo al termine della sessione, e dacchè è già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento e che l'onorevole signor Ministro della Guerra ha creduto, ed era fino ad oggi suo diritto, di emanare tutti i decreti del nuovo ordinamento, mi parrebbe molto maggior danno, anche nell'intenzione di apportare dei miglioramenti, di sconvolgere ciò che già è stato tradotto in fatto.

Le istituzioni di qualunque specie esigono naturalmente stabilità; ma stabilità maggiore io ritengo che esigano appunto le istituzioni dell'esercito, che sono, per così dire, delicate, e non è impunemente che ricevono delle scosse. Finalmente io approvo questo progetto di legge, perchè in ordine alle obiezioni che io ho in animo di muovere, stimo di essere sempre in tempo quando verrà in discussione la legge già presentata sul reclutamento e quella sul contingente annuale di leva, di proporre le relative modificazioni, quando l'onorevole Ministro della Guerra credesse di non poter rimuovere quegli ostacoli che andrò in seguito accennando.

Fatte queste premesse, il Senato, spero, mi vorrà permettere che io esponga alcune riserve, onde in tempo premunito l'onorevole Ministro della Guerra, possa, ove il creda, portare quelle modificazioni che intendo proporre.

Ricorderò all'onorevole signor Ministro, che nella Commissione del 1867 io non mi opponeva, anzi approvava che si dovesse promuovere nella costituzione dell'esercito una forza maggiore di quella preesistente. Questa maggior quantità non solo era richiesta dall'esempio delle altre potenze, e dalla convenienza

che ogni nazione porti in campo una forza ragguagliata alla sua popolazione; ma veniva altresì consigliato da alcune non dico riforme radicali nella tattica, perchè ritengo che queste sieno esagerazioni, ma da alcune modificazioni in essa, sicchè la quantità sia diventata un coefficiente più importante. Però in quell'occasione appunto, vorrà ricordare che io insisteva sempre perchè unitamente alla quantità vi fosse la qualità; perchè se alla prima si avesse dovuto sacrificare la seconda, malgrado che io ne desiderassi aumentata la forza, sarei stato costretto di votare per una quantità minore, purchè si ottenesse la condizione della qualità.

Desidero che l'onorevole Ministro della Guerra, per queste mie premesse, non abbia nessuna apprensione, ch'io sia per menomare la riputazione che sotto ogni riguardo l'esercito meritamente gode. Ed in primo luogo nessuna allusione intendo fare alle sue qualità morali, che al dire di Napoleone Primo, già influiscono per 3/4 sopra il campo di battaglia.

Io non voglio neppure accennare al sistema di organizzazione, non essendo in ciò d'accordo coll'onorevole Senatore Angioletti; dacchè approvo pel fatto dell'organismo delle varie unità di forza, quanto è contenuto nell'attuale progetto di legge, organizzazione alla quale io non do del resto quell'importanza che taluni vorrebbero; inquantochè mi pare che l'essere il reggimento organizzato in 3 o 4 battaglioni il battaglione in 4 o 6 Compagnie, non influisca in gran misura sull'esito dei combattimenti.

Voglio accennare invece all'istruzione. E neppure relativamente a questa, intendo asserire che l'esercito italiano non ottenga soddisfacenti risultati; ma nei combattimenti, dove una delle due parti inevitabilmente deve perdere, sono in presenza le forze morali, intellettuali e materiali delle due parti, e vince quella delle due che prepondera in queste forze. Quindi è che a pari circostanze in tutto il resto, vincerà quell'esercito che ha una più solida istruzione. Questa contribuisce assai nella solidità e nella coesione, e vince chi più a lungo resiste: quella che resiste quattro ore, vince l'avversario che resiste solo tre ore; quella che ne resiste dieci, vince quella che ne resiste soltanto nove, e via dicendo.

Dunque importa che non solo sia soddisfacente l'istruzione relativamente alle circostanze

in cui ci troviamo, ma che possa ragguagliare quella di qualunque altra nazione.

È sopra quest'argomento che io intenderei di fare qualche osservazione, e poichè si è in lena di citar sempre la Prussia, io seguirò la corrente.

È bensì vero che nel progetto di legge è detto, che le nostre classi starebbero sotto le armi per tre anni consecutivi come in Prussia, ma io desidero di analizzare questo periodo di tempo, e vedere come è impiegato da noi e come è impiegato in Prussia.

E in primo luogo, giacchè devo riepilogare il quadro generale dell'istruzione, accennerò a quanto del resto già è stato asserito ieri o ieri l'altro dall'onorevole Ministro, alla differenza, cioè, che in Prussia le classi stanno sotto le armi per tre anni quasi compiuti, mentre da noi è oramai invalso l'uso, ed anzi sulla relazione del progetto di bilancio che sta ora avanti all'altro ramo del Parlamento si propone definitivamente, di ridurre i tre anni, a due anni e nove mesi, che a prima giunta parrà una piccola diminuzione, ma è sempre sensibile quando sopra il periodo, già così scarsodi tre anni, si diminuisce ancora il tempo di un dodicesimo.

In secondo luogo bisogna anche esaminare la conseguenza di questi tre mesi diminuiti colla circostanza che il primo anno i coscritti non prestando servizio per varii mesi, questo servizio ricade sull'altre due classi. Gli ultimi tre mesi l'esercito venendo privato di una classe, rimangono due classi sulle quali ricade nuovamente il peso del servizio, di guardia, ecc. il che tutto in sostanza è a scapito dell'istruzione. Si noti oltre ciò che in Prussia, si fanno ogni anno le istruzioni progressive fino alla divisione inclusivamente ed in tutto l'esercito, mentre presso di noi, stante le circostanze che avrò l'onore di accennare in seguito, finora non abbiamo raggranellate che tre divisioni attive. È bensì intenzione del Ministero della Guerra di raggranellarne una quarta, ma fino ad ora non ha potuto tradurre in atto tale desiderio, e pel resto dell'esercito, stante il disseminamento delle forze, stante il gravosissimo servizio, le istruzioni non possono oltrepassare le minori unità, onde anche qui risulta una ben sensibile differenza, tra l'esercito prussiano e il nostro.

Ma vi ha di più: la *landwehr* prussiana sta sotto le armi per tre anni consecutivi,

mentre da noi la seconda categoria presta servizio per 40 giorni o tre mesi, e con semplice promessa di cinque mesi quando la condizione delle nostre finanze lo permetterà.

La *landwehr* è poi organizzata in reggimenti, numerati coi corrispondenti reggimenti dell'esercito attivo e con essi associati nelle grandi manovre, il che giova all'emulazione ed all'omogeneità e compattezza dell'esercito.

Aggiungo ancora il vantaggio da tutti conosciuto, che l'esercito prussiano ha l'organizzazione territoriale che non conviene a noi l'effettuare per ora, ed ha altresì le brigate, le divisioni, i corpi di esercito permanente, che per contro è mio avviso, potersi compiutamente da noi conseguire.

Fatti questi confronti diretti fra i due eserciti, soggiungerò che l'istruzione è molto diminuita per le condizioni di servizio giornaliero; il Ministro della Guerra sa meglio di me che s'impiegano 17 o 18,000 uomini ogni giorno in Italia, ed in questo numero non vanno comprese le guardie dei quartieri, perchè tale servizio non è compreso in quello di piazza.

Le sentinelle poi, necessitano l'aumento di alcuni distaccamenti; se per esempio una casa di pena esige 7 sentinelle, la guardia giornaliera sarà di 21 soldati, e per avere due notti libere, si dovrà spedire in distacco una intera compagnia, che non può partecipare all'istruzione superiore al pelottone, dacchè la intera compagnia non è mai sotto le armi.

Bisogna inoltre considerare che quando il soldato ha dormito sul letto di campo, colla notte interrotta due, tre volte per andar in sentinella, all'indomani trovasi stanco, svogliato, non si può più richiedere da lui tutta quella attività e forza necessaria per attendere con profitto all'istruzione.

Io ho accennato agli stabilimenti di pena, ed incomincio col premettere che sono dolente che in Italia non si faccia come in altri paesi, per esempio la Svizzera, ove non si vede una sentinella ad una prigionia. — Dirò di più, che colà, a mio avviso, non sono necessarie le sentinelle, perchè, quando le carceri sono bene assicurate, che vi sono buone porte, buone serrature, buone inferriate, ed un personale di custodia, capace, zelante, non si comprende come ancora siavi il bisogno di attorniare una prigionia di molte sentinelle più o meno fitte, con danno evidente della istruzione dell'esercito.

È poi in verità cosa penosa, il vedere soldati spediti in distaccamento lontani dalla loro bandiera, condannati invece ad avere sotto gli occhi lo spettacolo triste di prigionieri e forzati, il che certamente non serve a rafforzarne il morale.

Oltre queste considerazioni, avvi pur quella della non lieve spesa che arreca questo numero di sentinelle potendosi altrimenti ottenere e meglio ancora lo stesso scopo.

Sonvi carceri nelle quali son necessarie 7, 8 e 10 sentinelle. Un soldato vi rappresenta la spesa di 750 ad 800 lire annue: moltiplicate dunque questa cifra per 21, 24, 30 soldati ed avrete una spesa enorme per la custodia esterna di quel fabbricato che, meglio sarebbe consacrata a rafforzarne le pareti una volta per sempre.

Ma perchè non si fa ciò che si consegue in altri paesi, e che mi pare molto più ragionevole e più logico? Perchè non vi è una sola amministrazione che accudisca a queste carceri, a questi stabilimenti di pena? Altrimenti procedendo, accade, che due sono le amministrazioni, che attendono ad un eguale servizio, l'una pel servizio esterno, l'esercito, l'altra pel servizio interno, quindi tendenze, interessi diversi, facili divergenze: se una sola fosse l'amministrazione, minori sarebbero le esigenze del servizio stesso; il personale dipendendo da uno solo per la sorveglianza sia interna che esterna, se ne richiederebbe in complesso un minore numero, quello cioè richiesto dalle quotidiane e locali necessità, equilibrandosi fra loro; mentre in oggi i Direttori degli stabilimenti di pena, non avendo alcun interesse a risparmiare soldati, non conoscendone le funeste conseguenze per la disciplina ed istruzione, ne richiedono a bizzeffe senza risparmio, senza riguardo.

Dunque mi pare che sarebbe molto più razionale, molto più economico, che tutto il personale di tali stabilimenti dipendesse da una sola amministrazione; e giacchè si è presentato un progetto di legge sulla custodia delle carceri, io spero, mi lusingo, e credo che sia nell'intenzione del Ministro della Guerra, che si vorrà aumentare il numero del personale dipendente dal Ministero dell'Interno, onde possano bastare ai due servizi interno ed esterno, e sia così tolto, o sensibilmente diminuito il numero dei soldati che anche, per tale servizio, non possono attendere assiduamente alla loro istruzione.

Noi non abbiamo che ad esaminare lo stato

di dislocazione dell'Esercito, per esserne sorpresi e dolenti. Ho dovuto spedire or ora un reggimento in Sicilia, mi sono fatto comunicare preventivamente la sua dislocazione, ed ho trovato compagnie frazionate in quattro e cinque parti. Ora, domando io, ma quest'esercito è egli creato unicamente per la sicurezza pubblica?

Io comprendo benissimo, che quando vi sono commozioni popolari, quando vi sono sciagure pubbliche d'inondazioni, epidemie ecc., per simili circostanze, dico, ammetto anch'io che possa e debba interrompersi la istruzione, e dedicarsi tutto intiero a sedare tumulti, a riparare quella sciagura; in tale caso adoperiamoci con ogni forza e sforzo, come sempre si è fatto; ma il continuare abitualmente, normalmente e quotidianamente a prestar servizii che distolgono dallo scopo principale cui deve tendere l'esercito, è senza dubbio un grandissimo inconveniente.

Io non ho ora accennato che alcune cause distraenti dall'istruzione, ma tutti sanno, e specialmente coloro che appartengono alla milizia sapranno meglio d'ogni altro, quante altre ve ne sieno.

Qui piantoni agli ospedali, agli stati maggiori delle divisioni, convogli che vi sono da accompagnare, poi in due o tre epoche dell'anno le Corti d'Assise ed ecco che fa d'uopo spedire distaccamenti da tutte le parti, ed ecco quindi nuove interruzioni nell'istruzione, nocive anche pel solo fatto dell'interruzione, perchè, ognuno è d'avviso che sono da preferirsi dieci lezioni consecutive, a trenta interrotte.

Ma non bastano i servizii citati, ve ne sono ancora altri molti, per esempio, l'esazione delle imposte, quella del macinato, i sussidii ai carabinieri, ecc. Vi ha sciopero di fornai, e la milizia vi manda soldati fornai proprii per ripararvi, nè io lamento tali servizii in sè, ma l'istruzione perduta; poi vi sono tutti i servizii interni, quello di cucina, l'ospitalità ecc. ecc.

Ho affidato ad un colonnello, il quale per caso aveva un reggimento abbastanza riunito, ed era molto esigente nella disciplina, ed attendeva con grande interesse all'istruzione, gli ho affidato, dico, la compilazione di una statistica delle varie lezioni cui si poteva attendere per un intiero anno, reprimendo tutti gli abusi possibili.

Ebbene, io sono dolente di non avere queste cifre presso di me, e non vorrei avventurarmi

a citarle, affidandomi alla memoria, ma in sostanza, dall'impressione che ne ho ricevuto, posso assicurare il Senato che le cifre risultanti erano ben dolorose; direi, perfino qualche cosa di strano, talmente trovai ridotto questo numero di lezioni!

E io non so quindi come si possa conseguire il nostro intento con tre anni di servizio, ove non vi si ripari.

Giacchè siamo a parlare della pubblica sicurezza e dell'intervento delle truppe per l'ordine pubblico, dirò che venne inoltrata nell'altro ramo del Parlamento una proposta, la quale veniva da quell'estremo partito col quale io non divido le opinioni; ma siccome non faccio mai questione di persone, devo dichiarare che quella proposta, secondo me, era savissima, e che io le avrei dato e le darei in qualsiasi occasione la mia approvazione.

La proposta era che, avvenendo in qualche Comune dei disordini, i quali richiedessero misure di sicurezza pubblica, si dovessero convocare le milizie provinciali di quel comune o circondario o provincia, facendone ad essa sopportar tutta la spesa, o per metà o per due terzi. In questo modo, tutti gli abitanti, i proprietari di quel comune o regione, diventerebbero interessati alla conservazione dell'ordine, e questo sarebbe anche un provvedimento equo e conforme alla logica, conforme al principio che chi rompe paga, e sono persuasissimo che dopo le prime applicazioni di tale sistema, meno frequentemente accaderebbero tentativi di disordine.

Nè potrebbero lagnarsene gli amatori di larghe libertà, inquantochè è un sistema che vige in America da molto tempo. In America appunto, quando avviene un disordine in un comune, sono chiamate sotto le armi le rispettive milizie; e allorchè queste per la straordinarietà del caso siano impotenti a sedare il tumulto, è chiamata la milizia della circoscrizione superiore, non ricordo qual ne sia colà la denominazione, in somma di quella circoscrizione territoriale più vicina e immediatamente superiore al Comune stesso; e così via dicendo, fino alle milizie di uno degli Stati componenti la confederazione, o dell'Unione intiera, in questi casi però convocata solo dal Presidente dell'Unione.

Dunque non saprei vedere da nessun lato la ragione, della reiezione così pronta di

questa proposta, che in verità non ho visto molto caldeggiata neppur dal Ministro della Guerra.

Potrei dilungarmi di più, ma riepilogo queste mie osservazioni, che credo sieno sufficienti, ed anche per non abusare della compiacenza del Senato, a persuadere quanto questi tre anni sieno insufficienti per l'istruzione presso di noi, e non sieno assolutamente da paragonarsi coi tre anni della Prussia che si cita ad ogni piè sospinto. Ed il riepilogo sta in due cifre.

Un po' più di 300 mila uomini non avrebbero che 2 anni e 9 mesi d'istruzione; ed un po meno di 250 mila non avrebbero che qualche mese, con tutte le circostanze aggravanti di interruzioni di servizio, che credo di avere ad esuberanza accennate.

Per cui non saprei vedere il perchè, nel giornalismo si sia accusato talune volte il Ministro della Guerra di troppa imitazione servile della Prussia.

Io trovo per contro che se potrà liberarsi da tutti questi carichi così nocivi all'istruzione, meglio imitando in ciò la Prussia, sarebbe pur molto da encomiarsi.

Non v'ha dubbio, che volendo togliere alcuni di questi ostacoli, vi ha di mezzo la questione finanziaria; intorno alla quale in verità non saprei dissentire dal Ministro delle Finanze, il quale nei suoi rifiuti lo trovo inesorabilmente logico se vuolsi, ma molto logico, perchè infine egli dice: se volete tradurre in cifre questi perfezionamenti, datemi i mezzi per farvi fronte, nè vi ha da ridire.

Ma se in mezzo a molte e forse troppe cose che ha fatte l'onorevole Ministro della Guerra, avesse fino da principio nell'ideato progetto, che egli avrà sempre il merito di avere tradotto in atto, perchè la Commissione del 1867 non ha stabilito che dei principii, la organizzazione, direi sulla carta, ma egli avrà sempre avuto lo spirito intraprendente d'iniziativa e, il merito che io molto ammiro, di averlo tradotto in pratica, se fin da quell'epoca, dico, avesse saputo prevedere quanto abbisognava, anche restringendo a soli 300 mila uomini il nostro esercito, e avesse dichiarato che egli assolutamente non poteva prescindere, la sua benemeranza, a mio avviso, sarebbe stata maggiore, o non potendo il paese contribuirvi,

avrei preferita sempre un'organizzazione che comportasse minor forza.

Come vedrà il Senato, sebbene io partecipi alle aspirazioni che si sono manifestate di progredire e giungere col tempo, fino a potere organizzare 400 mila uomini di esercito attivo, il che infatti non sarebbe che il puro necessario, ragguagliato alla nostra posizione, ed agli altri eserciti, io vedo però tale risultato lontanissimo, perchè prima di poter consacrare questi intendimenti, noi dobbiamo ancora invocare l'aiuto del Ministro delle Finanze, onde istruire e perfezionare i nostri 300 mila soldati; tanto che sebbene partecipi a quelle più larghe aspirazioni, la vedo cosa lontana, ripeto, e per non farci illusioni io dico, che la stimo per ora una questione oziosa.

Riepilogando dunque, io dichiaro esplicitamente, che voterò questo progetto di legge, senza però in alcun modo pregiudicare alcune questioni che speriamo potere regolare in seguito, quando verrà in discussione la legge sul contingente annuo e quella sul reclutamento. Desidererei intanto che l'onorevole Ministro della Guerra, mi manifestasse le sue intenzioni, e che volesse, in ispecie dichiararmi, quali sono i suoi intendimenti relativamente alla custodia esterna degli stabilimenti di pena, e per il servizio della milizia provinciale in caso di disordini.

Non ho altro da dire.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Senatore Cadorna non fa alcuna proposta, quindi la discussione si può ritenere esaurita.

**Senatore CADORNA R.** Io ho fatto solamente una dichiarazione motivata, pregando l'onorevole signor Ministro a volermi esternare le sue intenzioni in proposito.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Io mi limiterò a poche parole di risposta alle domande esplicite dell'onorevole Senatore Cadorna; e prima di tutto, per maggior chiarezza, debbo rettificare alcuni dati che io credo non siano perfettamente esatti.

L'onorevole Senatore Cadorna ha detto che attualmente vi sono 17 mila uomini di guardia al giorno, esclusi quelli dei quartieri.

Qui io credo che egli sia caduto in un errore di calcolo, che cioè abbia moltiplicato per cinque il numero degli uomini di guardia,

poichè esclusi i quartieri, gli uomini di guardia non arrivavano giornalmente ai tre mila.

**Senatore CADORNA.** Compresi i distaccamenti.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Posta la questione in questi termini, io dirò all'onorevole Senatore Cadorna che l'interesse, che tutti noi militari abbiamo per l'istruzione della truppa, fu uno dei principali miei concetti, come lo fu di tutti i miei predecessori. Uno dei mezzi per ottenere maggior istruzione della truppa è di eliminare per quanto è possibile, i servizi straordinari, quali sono le guardie ed i distaccamenti di pubblica sicurezza.

Ed a questo riguardo mi sono sempre rivolto al mio Collega dell'interno, pregandolo a volere limitare al puro indispensabile il servizio di guardia alle carceri.

Di più fu istituita una Commissione apposita in tutte le divisioni formate di un Ufficiale Generale e dai Prefetti o dai loro delegati, appunto per visitare tutte le Carceri del Regno, e per ridurne, per quanto lo consentissero le circostanze, il numero e la forza delle guardie.

L'onorevole Senatore Cadorna vorrebbe andare più in là e sopprimerle intieramente, affidando esclusivamente il servizio esterno delle guardie delle carceri agli stessi guardiani, come si fa pel servizio interno, citandol' esempio della Svizzera. Io però devo osservare che lo stato delle nostre finanze non è molto florido e che le carceri sono molto popolate, e quindi il Ministro dell'Interno, che potrà parlare a suo turno, dirà che occorrerebbero 30 o 40 milioni per poter fabbricare tutte le carceri adattate, e così ridurre d'assai le guardie che vi si somministrano.

Ma è egli prudente, o almeno necessario di costruire un numero così grande di carceri, quando si ha la speranza che il numero dei detenuti verrà sempre più a diminuire?

Abbiamo due mezzi per far fronte ad una spesa così grande. Nello stato attuale delle cose è necessità l'occupare alcuni degli antichi locali, e per molti, poichè non sono perfettamente adatti per il ricovero dei carcerati, al difetto di sicurezza si supplisce in parte colla sorveglianza esterna. D'altronde io credo che non ci sia che la Svizzera ove le truppe non sono chiamate a prestare il servizio esterno alle carceri. La Prussia ne impiega, come noi, un numero assai grande, ed in certe stagioni in

molte città principali i soldati non hanno 4 notti libere.

Io non nego, anzi sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Cadorna, che bisogna cercare tutti i modi, per diminuire questo servizio, utile pel paese, ma assai dannoso per l'istruzione della truppa; ma per ora non lo si può sopprimere.

In quanto ai distaccamenti di pubblica sicurezza, si potrebbe supplire col metodo da lui indicato, cioè, che quando in un comune, in una provincia vi è necessità di distaccamenti di pubblica sicurezza, venga chiamata la milizia provinciale. Anzi tutto la milizia provinciale è da troppo poco tempo istituita, si forma ora, e quindi non sarebbe conveniente farle prestare questo servizio.

Sono due le cause principali che compromettono la pubblica sicurezza. O sono cause improvvise, e allora non ci è che la truppa già sotto le armi; perchè non si possono fare chiamate per reprimere un disordine che succede in poche ore; o sono cause permanenti, come il malandrinaggio, il brigantaggio, e il Ministro dell'Interno vi provvede. Vi sono in molte provincie delle squadriglie. Ma chi è che avrebbe il coraggio di mettere tutto il peso della sicurezza pubblica dell'intera provincia a carico di quei Comuni? Sarebbe pei medesimi un'impossibilità assoluta, quindi io credo che l'idea è buona, seducente a primo aspetto, ma in pratica non è molto attuabile.

L'onorevole Cadorna ha accennato anche alla ferma, come se fosse già ridotta a due anni e nove mesi. Veramente non sono per ora che parole. La ferma legale è stabilita finora dalla legge del 19 di luglio 1871 ed è di quattro anni. Il Governo ha facoltà, è vero, di ridurla, ma in via normale essa è di 4 anni.

Furono licenziate bensì alcune classi per anticipazione; ma nessuna è stata meno di tre anni compiuti sotto le armi.

Del resto il Senato sarà chiamato a dare il suo voto su questa quistione nella prossima sessione, quando gli verrà cioè sottoposto il nuovo progetto di reclutamento, ed allora sarà il caso di fare sull'argomento un'ampia discussione.

Debbo aggiungere che nella Prussia, citata dall'onorevole Cadorna, le classi non sono tenute tre anni esatti sotto le armi, esse vengono licenziate anche in anticipazione di qualche mese, e di più un terzo del contingente in anticipa-

zione di un anno. Quindi in media non rimangono sotto le armi più di due anni e mezzo.

Questo io dico per constatare un fatto, che, del resto, non nego che in Prussia abbiano le classi il modo di istruirsi meglio che da noi; prima pel grande ordine che c'è in tutto l'impero, ed in secondo luogo perchè la forza dell'esercito colà è proporzionatamente di gran lunga superiore a quella del nostro anche in tempo di pace, per cui i soldati sono meno disturbati che da noi pel servizio giornaliero, e la loro istruzione resta facilitata.

Quanto all'esazione delle imposte, anche qui si fecero notevoli progressi. Colla legge antica delle imposte, massimamente nelle provincie meridionali, occorre il servizio di una quantità notevole dei *piantoni* per la riscossione di esse, ma dal primo gennaio questo servizio è cessato interamente; constato quindi con piacere questo piccolo progresso che abbiamo avuto ultimamente, il quale torna pure proficuo per l'istruzione. Si fa tutto il possibile, non solo dal Ministro della Guerra che ha più interesse a questa cosa, ma anche dagli altri miei colleghi i Ministri dell'Interno e delle Finanze per diminuire, per quanto le circostanze lo permettono, il servizio straordinario, al quale è talvolta chiamata la truppa; ma non si può fare l'impossibile; bisogna adattarsi alle condizioni delle nostre finanze. Del resto io mi associo completamente alle raccomandazioni che ha fatto l'onorevole Senatore Cadorna di fare in modo cioè di distogliere il meno che sia possibile dal suo servizio l'esercito, il quale potrà così maggiormente dedicarsi all'istruzione.

Senza prolungarmi maggiormente dirò che l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Cadorna sul difetto dei mezzi d'istruzione del nostro esercito, io pure la riconosco ed ho procurato e procurerò con tutti i mezzi di diminuire cotesto difetto e, se pur mi riuscirà, di annullarlo interamente.

Bisogna però, ripeto, tener conto della condizione delle nostre finanze, della sicurezza pubblica, della sicurezza del paese; il nostro Regno è ancora novello, non siamo puranco nelle stesse favorevoli condizioni in cui possono trovarsi Regni e Imperi costituiti e formati da maggior tempo. Si aggiunge inoltre la condizione disgraziata di avere un gran numero di carcerati e la mancanza di locali adattati, per cui la necessità dell'intervento della truppa per impedire le

fughe, i disordini. In quanto alla ferma se ne parlerà come ho detto, quando si discuterà la legge sul reclutamento; frattanto non posso che accettare di buon grado le raccomandazioni dell'onorevole Senatore Cadorna, di averè cioè riguardi speciali per impedire un troppo gravoso e dannoso servizio della truppa.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Da quanto disse testè l'onorevole mio collega, il Ministro della Guerra, mi avvedo che l'onorevole Cadorna parlando su questo progetto di legge ha fatto delle osservazioni riguardo al servizio che fa l'esercito per la custodia delle carceri, pel servizio straordinario di sicurezza pubblica, e per l'esazione delle imposte. Da quello che ho udito, pare che l'onorevole Cadorna lamenti assai questa distrazione delle forze dell'esercito, per la sicurezza pubblica....

Senatore CADORNA. No, no....

MINISTRO DELL'INTERNO... per le carceri e per l'esazione delle imposte.

Egli muove dal concetto che l'esercito in tempo di pace non debba far altro che prepararsi per le occasioni di guerra, e non debba concorrere alla sicurezza interna dello Stato...

Senatore CADORNA. Scusi, scusi signor Ministro, mi rincresce che non fosse presente quando ho pronunciato quelle parole, io non ho detto questo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Da quanto ho inteso rispondere dal mio collega, Ministro della Guerra, mi pare che non possa che esser tale il concetto da lei espresso: il Senatore Cadorna dirà dopo quello che stimerà, e io sarò lieto delle spiegazioni che vorrà dare. Ma, ripeto, il mio collega ha risposto su questi tre punti da me accennati circa al servizio dell'esercito, vale a dire per le prigioni, per la sicurezza pubblica, per l'esazione delle imposte.

Senatore ANGIOLETTI. Per l'esazione delle imposte non vi è più servizio governativo, è adunque inutile parlarne.

MINISTRO DELL'INTERNO. Come che sia, il Senatore Cadorna ha lamentato anche questo servizio, e d'altra parte, esso potrebbe ancora occorrere, quanto all'imposta del macinato che per lo passato ha dato molto a fare. È vero che adesso vi è tranquillità anche per questa parte; ma non si può assicurare che in avvenire non possa accader d'averne ancora bisogno; e dicasi lo stesso per qualche

altra imposta, perchè non tutte le imposte sono date in appalto; e potrebbe pur darsi che anche col sistema degli appalti si avesse dagli appaltatori bisogno di ricorrere per la riscossione all'autorità politica.

Rispetto alle carceri, osservo prima di tutto che il Senatore Cadorna non ignora che il Ministro della Guerra, d'accordo con quello dell'Interno, ha, non è molto, nominato una specie di Commissione per rivedere il servizio di custodia delle carceri, cercando in tal modo di ridurre proprio al *minimum* il servizio di guardie da parte dell'esercito. E a questo proposito ritenga l'onorevole Senatore che io ricevo frequenti lagnanze da parte di parecchi Direttori di Case di forza, i quali temono insufficienti i mezzi di custodia all'esterno delle carceri.

È dunque un fatto, che, per ora, non si può fare a meno del servizio di guardia all'esterno delle carceri per le ragioni, già addotte dal mio collega Ministro della Guerra, dell'esorbitante numero di detenuti, che sorpassa d'assai quello delle nazioni il cui stato è più normale del nostro. La nostra nazione è da pochi anni costituita, con una popolazione stata lungo tempo sotto un regime che ora non voglio qualificare, ma che certo ha dato una quantità grandissima di malfattori; onde fu necessaria tutta l'energia del Pubblico Ministero e dell'autorità pubblica di sicurezza a liberarci da questa genia pericolosa, che ha raggiunta l'enorme cifra di 80 mila all'incirca, fra i quali circa 20 mila pericolosissimi, essendo composta dei forzati e dei condannati al carcere per lunghi anni. E il Senato vede la necessità di custodire questa sorta di gente, che se rompe i ceppi, apporterebbe insieme nuovi dispendi al Governo, e nuove sventura al paese.

Noi abbiamo in oltre le carceri che in massima parte non erano che case comuni, male costruite, poco solide, male addatte a facilitar le sorveglianze, senza strade di ronda; di modo che è incontestabile che da noi, tanto per il numero dei carcerati quanto per la qualità difettosa delle carceri, per quel che riguarda la parte materiale, è necessario il doppio del personale che si richiederebbe, se le carceri fossero costruite apposta nell'intendimento di contenere dei detenuti.

Ritenga l'onorevole Cadorna che quando il Ministro dell'Interno non potesse servirsi delle truppe, bisognerebbe che si creasse un piccolo

esercito per la custodia delle carceri. Avverta che solo per trovare il personale di custodia delle carceri, il personale interno, s'incontrano delle difficoltà enormi; questo personale è quasi sempre in deficienza; e però ho presentato un progetto di legge per agevolarne il concorso con molti vantaggi e direi quasi dei privilegi; progetto di legge che dopo aver superata la prova alla Camera dei Deputati, ora si trova davanti al Senato che spero vorrà presto occuparsene e votarlo.

Se pertanto fin questo personale è in deficienza di numero, come è mai possibile anche a parte la spesa, come è possibile che si possa raddoppiare per poter fare la guardia all'esterno? Nè ciò basta ancora; è chiaro che nelle carceri dove ci sono molti detenuti pericolosi, è indispensabile che vi sia un corpo di guardia. Avvennero ben sovente e anche in questi ultimi tempi dei tentativi di fughe in massa che furono appunto repressi dai corpi di guardia che si trovavano presenti; onde è manifesta la necessità che in tempo di pace l'esercito debba occuparsi di questo grave bisogno.

Vengo all'affare dei distaccamenti, per quel che riguarda la pubblica sicurezza all'esterno, per procedere alla dispersione di bande ed arresti di malfattori.

Ma le condizioni dell'Italia, nessuno lo ignora, non sono in uno stato pienamente normale; dal 1860 in poi molte Provincie e della Sicilia, e del mezzogiorno continentale, furono infestate dal brigantaggio e dal malandrino: — è evidente che nè i carabinieri, nè le guardie di pubblica sicurezza potevano essere sufficienti a inseguire, combattere e disperdere queste bande. Ecco quindi la necessità di stabilir delle zone militari; la necessità di mandare dei distaccamenti di forza militare per combattere ed estirpare una piaga che veramente è vergognosa per l'Italia. Ora, invero, siamo arrivati al punto che questa piaga non ha che alcune radici le quali pure si spera di poter presto estirpare, ed è perciò che si è pur scemato il numero dei distaccamenti e delle zone militari: ma fino a tanto che il male non sia completamente vinto, avverrà senza dubbio che per reprimere qualche banda sia necessario ricorrere al Ministero della Guerra.

Del resto, non c'è pericolo che il Ministro dell'Interno ne faccia abuso, perchè il mio col-

lega della Guerra ha messo un correttivo, dal quale se non altro è certo che io debbo venir frenato; e questo correttivo è che ogni qual volta occorrono distaccamenti di militari per servizio di pubblica sicurezza, devesi in questi casi pagare alle truppe un soprassoldo.

In quanto alle imposte, dopo le poche parole che mi sono sfuggite in seguito all'interruzione dell'onorevole Senatore Angioletti, non occorre che dica altro; solamente aggiungerò che ora non occorre servirsi della truppa per la riscossione delle imposte, giacchè, bisogna pur dirlo a lode del paese, ora le imposte si pagano volentieri, o almeno si pagano molto puntualmente. Ma alcuni anni addietro, anche sotto la nostra Amministrazione, è avvenuto di dover valersi del concorso militare, quando si dovette applicare l'imposta sul macinato, e tale concorso era indispensabile quando popolazioni di interi Comuni, col loro contegno, minacciavano perfino la vita degli agenti delle tasse.

Nè in verità si poteva fare a trimenti. È chiaro che alcuni carabinieri non bastano in simili casi: conveniva forse esporre questa povera gente ad aver degli sfregi e forse anche peggio? Dunque era mestieri ricorrere alla forza dell'esercito, la quale, tante volte, non è che sia strettamente necessaria a contenere o a reprimere tumultuanti, ma serve specialmente a evitare i guai, prevenendo una sommossa la quale potrebbe avere tristi conseguenze.

Mi riassumo col dire che, mentre mi sta molto a cuore l'istruzione dell'esercito, e quindi è mia cura distrarre il meno che sia possibile i militari dal loro servizio speciale per affidar loro servizi di sicurezza pubblica; d'altra parte è impossibile che io lasci così passare inosservato un principio, il quale, se mal non mi appongo, tenderebbe a staccar completamente il servizio militare da quello di pubblica sicurezza; e in tal caso, il Ministro dell'Interno non potrebbe neppur più far assegnamento sull'esercito per il servizio delle carceri.

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA R. Mi basteranno alcune parole di rettificazione.

Io deploro che il Presidente del Consiglio non sia stato presente e non abbia potuto ascoltare la mia piuttosto lunga esposizione e afferrarne lo spirito. L'unico mio intendimento era di dimostrare, che se l'istruzione dell'esercito,

relativamente alle nostre circostanze è soddisfacentissima; non bisognava illudersi però che i nostri 3 anni di servizio e i 3 anni di servizio della Prussia potessero ragguagliarsi; e quindi ho dovuto analizzare come s'impiega il tempo dalle nostre truppe; e accennando a tutti i servizi per la sicurezza pubblica, non li ho deplorati affatto, il che sarebbe stato come deplorare che l'esercito avesse un'occasione di più per rendere un nobile servizio al paese.

Non è stato questo il mio intendimento; ma ho voluto dimostrare, ripeto, che i nostri 3 anni di servizio per l'istruzione non possono ragguagliarsi ai tre anni della Prussia.

Ho poi dichiarato che, senza defraudare del mio voto questa legge, mi riservava in quella sul reclutamento e del contingente annuo la proposta di variazioni.

È naturale che, se non bastano 3 anni per l'istruzione, io proponga che sieno 4 gli anni di servizio e che, per conseguenza immediata, si dovrà, e ciò anche mio malgrado, perchè, contro i miei intendimenti sulla quantità complessiva della forza armata che dovrebbe somministrare l'Italia, si dovrà, dico, per avere lo stesso numero d'uomini in tempo di pace, e per non oltrepassare il bilancio, diminuire la quota del contingente annuo.

È in questo senso che io chiedeva all'onorevole Ministro, interrompendolo, che volesse concedermi un istante solo la parola, perchè avrebbe risparmiato questo suo lungo e del resto sempre gradito discorso, facendo però ampie riserve su talune sue dichiarazioni.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ho chiesto la parola per fare una semplice osservazione in aggiunta alle cose dette, dall'onorevole Ministro, e per fermare l'attenzione del Senato su di un appunto fatto dall'onorevole Senatore Cadorna.

L'onorevole Senatore Cadorna mi pare abbia detto, che i servizi resi alla sicurezza pubblica nuociono alla istruzione e allo spirito dell'esercito. Io credo che, quanto all'istruzione, certamente questi servizi della sicurezza pubblica non possono che nuocere: questo è per sè evidente; ma è una necessità nello stato presente delle cose, per cui non mi tratterò su questo punto. Ma quanto allo spirito dell'esercito, mi pare che il servizio della sicurezza pubblica

non sia mai per nuocergli, e che anzi lo abbia reso più caro al paese.

Io non istarò ad accennare le grandi occasioni delle pubbliche calamità, perchè appunto allora tutto il paese benedisse il nostro esercito, e ogniqualvolta l'ordine pubblico è stato ristabilito dalla truppa, si è potuto vedere quale fosse il servizio che essa avea reso al paese.

Mi pare quindi che queste considerazioni tolgano qualunque efficacia a quegli appunti che l'onorevole Cadorna ha fatto relativamente alle conseguenze dell'adoprarla la truppa in circostanze gravi, come sono appunto quelle che si riferiscono alla sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cadorna ha fatta un'osservazione riguardo all'istruzione e non riguardo al servizio.

Senatore CADORNA. Certamente io non ho deplorato il servizio, ma ho deplorato la mancanza d'istruzione.

PRESIDENTE. La legge sarà rimandata allo squittinio segreto.

### Approvazione del Progetto di legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno.

(V. atti del Senato N. 112.)

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per la *Circoscrizione militare territoriale del Regno*.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. La circoscrizione militare territoriale del Regno è determinata come segue:

a) Per il servizio militare territoriale in generale sono istituiti:

- 7 Comandi generali;
- 16 Comandi di divisione territoriale;
- 62 Comandi di distretto militare.

b) Per il servizio territoriale di artiglieria sono stabiliti:

- 6 Comandi territoriali d'artiglieria;
- 12 Direzioni territoriali d'artiglieria.

c) Per il servizio territoriale del Genio:

- 6 Comandi territoriali del Genio;
- 16 Direzioni del Genio;

d) Per il servizio territoriale d'intendenza:

16 Direzioni di commissariati militari cioè una per divisione territoriale.

e) Per il servizio territoriale sanitario :

16 Direzioni di sanità militare, cioè una per divisione. »

Chi approva l'articolo si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. La tabella annessa alla presente legge, specifica la circoscrizione militare ter-

ritoriale determinata dal precedente articolo ; ma il Governo ha facoltà di modificarla, quando sia richiesto dalle esigenze del servizio.

» Il Governo ha pure facoltà di aumentare il numero dei distretti, ma non potrà mutare le sedi dei medesimi che in occasione della legge del bilancio. »

(Approvato.)

Si dà pure lettura della Tabella.

Tabella **A** indicante la Circostrizione militare territoriale del Regno.

Comandi generali	Divisioni militari territoriali comprese in ciascun comando	Distretti militari compresi in ciascuna divisione militare territoriale Numero d'ordine	Provincie comprese in ciascun distretto militare	Comandi territoriali di artiglieria	Direzioni territoriali di artiglieria comprese in ciascun comando d'artiglieria	Comandi territoriali del Genio	Direzioni del Genio comprese in ciascun comando del Genio
1° Torino	Torino	40° Distretto Militare 41° id.	Cuneo Torino	Torino	Torino	Torino	Torino
	Genova	16° Distretto Militare	Genova Porto Maurizio		Genova		Genova
2° Milano	Milano	22° Distretto Militare 23° id. 24° id.	Como-Sondrio Milano Novara	Pavia	Alessandria	Milano	Milano
	Alessandria	1° Distretto Militare 2° id. 54° id.	Alessandria Piacenza Pavia		Piacenza		Alessandria
3° Verona	Verona	42° Distretto Militare 43° id. 44° id. 45° id. 61° id. 62° id.	Bergamo Brescia Cremona Verona Mantova Vicenza	Verona	Verona	Verona	Mantova  Verona
	Padova	28° Distretto Militare 29° id. 30° id. 51° id.	Belluno-Treviso Padova Rovigo Udine Venezia		Venezia		Venezia
4° Firenze	Firenze	11° Distretto Militare 12° id. 13° id. 14° id. 49° id.	Firenze Grosseto-Siena Livorno-Pisa Massa e Carrara-Lucca Arezzo	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze
	Bologna	6° Distretto Militare 7° id. 8° id. 47° id. 55° id. 56° id. 57° id.	Bologna Parma Ravenna Modena Ferrara Reggio Emilia Forlì		Bologna		Bologna

Segue Tabella **A** indicante la Circostrizione militare territoriale del Regno.

Comandi generali	Divisioni militari territoriali comprese in ciascun comando	Distretti militari compresi in ciascuna divisione militare territoriale Numero d'ordine	Province comprese in ciascun distretto militare	Comandi territoriali di artiglieria	Direzioni territoriali di artiglieria comprese in ciascun comando d'artiglieria	Comandi territoriali del Genio	Direzioni del Genio comprese in ciascun comando del Genio
5° Roma	<i>Roma</i>	15° Distretto Militare 17° id. 36° id.	Cagliari Sassari Roma	<i>Roma</i>	<i>Roma</i>	<i>Roma</i>	<i>Roma</i>
	<i>Perugia</i>	34° Distretto Militare 35° id. 52° id. 53° id.	Ancona Perugia Macerata Pesaro e Urbino				
	<i>Chieti</i>	9° Distretto Militare 10° id. 48° id. 58° id.	Chieti Teramo Aquila Ascoli				
6° Napoli	<i>Napoli</i>	25° Distretto Militare 26° id. 27° id. 50° id.	Benevento Caserta Napoli Avellino	<i>Napoli</i>	Capua	<i>Napoli</i>	Capua
	<i>Salerno</i>	37° Distretto Militare 38° id. 39° id.	Cosenza Potenza Salerno				Napoli
	<i>Bari</i>	3° Distretto Militare 4° id. 5° id. 46° id.	Bari Foggia Lecce Campobasso				Bari
7° Palermo	<i>Palermo</i>	31° Distretto Militare 32° id. 33° id. 60° id.	Caltanissetta Trapani Palermo Girgenti		Messina		Palermo
	<i>Messina</i>	18° Distretto Militare 19° id. 20° id. 21° id. 59° id.	Catania Catanzaro Messina Reggio Calabria Siracusa				Messina

NB. La direzione d'artiglieria di Messina e le direzioni del Genio di Palermo e Messina dipenderanno dal rispettivo comando di Roma.

Chi approva la tabella, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'ordine del giorno di domani è il seguente:

I. Modificazioni ed aggiunte alla legge

del 13 novembre 1859 sull'istruzione superiore.

II. Votazione a squittinio segreto delle leggi approvate oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).